

**FREE 2 MOVE ESOLUTIONS S.P.A.**

**“*MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E  
CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001*”**

## INDICE

<b>DEFINIZIONI .....</b>	<b>5</b>
<b>SEZIONE I .....</b>	<b>7</b>
<b>INTRODUZIONE .....</b>	<b>7</b>
1. Il decreto legislativo n. 231/01 e la normativa rilevante .....	7
2. La funzione del Modello ex D.Lgs. 231/01 .....	7
3. Linee Guida di riferimento.....	8
<b>SEZIONE II.....</b>	<b>9</b>
<b>LA COSTRUZIONE DEL MODELLO .....</b>	<b>9</b>
1. Principi ed elementi ispiratori del Modello di FREE 2 MOVE ESOLUTIONS.....	9
1.1 Le caratteristiche del Modello di FREE 2 MOVE ESOLUTIONS....	9
1.2 La definizione del Modello di FREE 2 MOVE ESOLUTIONS .....	10
1.3 L'adozione del Modello di FREE 2 MOVE ESOLUTIONS e sue successive modifiche .....	11
1.4 L'attuazione del Modello di FREE 2 MOVE ESOLUTIONS.....	11
2. L'Organismo di Vigilanza .....	12
2.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza: nomina e revoca .....	12
2.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	14
2.3 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice aziendale... <td>15</td>	15
2.4 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.....	16
2.5 Raccolta e conservazione delle informazioni.....	17
3. Sistema di segnalazione delle violazioni (whistleblowing).....	17
4. Verifiche sull'adeguatezza del Modello.....	18
<b>SEZIONE III .....</b>	<b>19</b>
<b>LA DIFFUSIONE DEL MODELLO .....</b>	<b>19</b>
1. Formazione ed informazione dei Dipendenti.....	19
2. Informazione alle Società di Service, ai Consulenti ed ai Partner.....	20
3. Informazione al Consiglio di Amministrazione e Sindaci .....	20
<b>SEZIONE IV .....</b>	<b>21</b>
<b>SISTEMA SANZIONATORIO .....</b>	<b>21</b>
1. Funzione del sistema disciplinare .....	21
2. Misure nei confronti di quadri, impiegati ed operai.....	21
2.1 Sistema disciplinare.....	21
2.2 Violazioni del Modello e relative sanzioni .....	22
3. Misure nei confronti dei dirigenti.....	22
4. Misure nei confronti degli Amministratori .....	23
5. Misure nei confronti dei Sindaci.....	23
6. Misure nei confronti delle Società di Service, dei Consulenti e dei Partner .....	23
7. Misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e di altri soggetti.....	23
<b>SEZIONE V .....</b>	<b>24</b>
<b>IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI FREE 2 MOVE ESOLUTIONS .....</b>	<b>24</b>

1.	<b>Ambiente Generale di Controllo .....</b>	24
1.1	<b>Il sistema di organizzazione della Società .....</b>	24
1.2	<b>Il sistema di deleghe e procure .....</b>	24
1.3	<b>I rapporti con Società di Service/Consulenti/Partner: principi generali di comportamento .....</b>	25
1.4	<b>I rapporti con società di service/consulenti/partner: Clausole contrattuali.....</b>	26
1.5	<b>I rapporti con Clienti: principi generali di comportamento.....</b>	27
1.6	<b>Sistema di gestione dei flussi finanziari.....</b>	28
2.	<b>I Processi Sensibili di FREE 2 MOVE ESOLUTIONS .....</b>	29
2.1	<b>Processi Sensibili nei reati contro la Pubblica Amministrazione e contro l'Amministrazione della Giustizia .....</b>	30
2.2	<b>Processi Sensibili nell'ambito dei reati di criminalità informatica ..</b>	32
2.3	<b>Processi Sensibili nell'ambito dei reati di criminalità organizzata ..</b>	35
2.4	<b>Processi Sensibili nell'ambito dei reati di falsità in strumenti o segni di riconoscimento (contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) e dei reati contro l'industria ed il commercio. ....</b>	36
2.5	<b>Processi Sensibili nell'ambito dei reati societari.....</b>	37
2.6	<b>Processi Sensibili nell'ambito dei reati di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico .....</b>	40
2.7	<b>Processi Sensibili nell'ambito dei reati contro la personalità individuale .....</b>	41
2.8	<b>Processi Sensibili nell'ambito dei reati di market abuse.....</b>	42
2.9	<b>Processi Sensibili nell'ambito dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime (commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro)</b>	44
2.10	<b>Processi Sensibili nell'ambito dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.....</b>	59
2.11	<b>Processi Sensibili nell'ambito dei reati in materia di violazione del diritto d'autore.....</b>	61
2.12	<b>Processi Sensibili nell'ambito dei reati ambientali .....</b>	63
2.13	<b>Processi Sensibili nell'ambito dei reati tributari .....</b>	67
	<b>ALLEGATO A: Le fattispecie dei reati presupposto .....</b>	71
	<b>Le fattispecie dei delitti contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01) .....</b>	71
2.	<b>Le fattispecie dei reati di “criminalità informatica” (art. 24-bis del D.Lgs. 231/01) .....</b>	83
3.	<b>Le fattispecie dei delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del D.Lgs. 231/01) .....</b>	88
4.	<b>Le fattispecie dei reati transnazionali (Legge n. 146 del 16 marzo 2006) .</b>	92

<b>5.</b> Delitti in tema di “falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni distintivi” e i delitti contro l’industria e il commercio (artt. 25- <i>bis</i> e 25- <i>bis</i> 1 del D.Lgs. 231/01).....	94
<b>6.</b> Le fattispecie dei reati societari (art. 25- <i>ter</i> del D.Lgs. 231/01) .....	98
<b>7.</b> Le fattispecie dei reati di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico (art. 25- <i>quater</i> del D.Lgs. 231/01).....	102
<b>8.</b> Le fattispecie dei reati contro la personalità individuale (art. 25- <i>quater</i> . 1 e 25- <i>quinquies</i> del D.Lgs. 231/01) .....	108
<b>9.</b> Le fattispecie dei reati e illeciti amministrativi di market abuse (art. 25- <i>sexies</i> del D.Lgs. 231/01) .....	112
<b>10.</b> Le fattispecie dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (art. 25- <i>septies</i> D.Lgs. 231/01 - D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008).....	120
<b>11.</b> Le fattispecie dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio e i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (artt. 25- <i>octies</i> e 25- <i>octies</i> 1 D.Lgs. 231/01 - D. Lgs. 231/2007) .	123
<b>12.</b> I delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25- <i>novies</i> D.Lgs. 231/01) .....	127
<b>13.</b> Delitto di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 25- <i>decies</i> del D.Lgs. 231/01).....	130
<b>14.</b> Le fattispecie dei reati ambientali (art. 25- <i>undecies</i> del D.Lgs. n. 231/01)	130
<b>15.</b> Delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25- <i>duodecies</i> del D.Lgs. n. 231/01) .....	142
<b>16.</b> Delitti di razzismo e xenofobia (art. 25- <i>terdecies</i> del D.Lgs. n. 231/01)....	143
<b>17.</b> Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25- <i>quaterdecies</i> del D.Lgs. 231/01) .....	145
<b>18.</b> Reati tributari (Art. 25 – <i>quinquiesdecies</i> del D.Lgs. 231/01) .....	146
<b>19.</b> Reati di contrabbando (Art. 25 – <i>sexiesdecies</i> del D.Lgs. 231/01) .....	151
<b>20.</b> Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25 - <i>septiesdecies</i> del D.Lgs. 231/01) .....	159
<b>21.</b> Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25 - <i>duodecivies</i> del D.Lgs. 231/01).....	162
<b>ALLEGATO B:</b> Linee Guida di Riferimento.....	163
<b>ALLEGATO C:</b> Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza in tema di ambiente e salute e sicurezza.....	165

## **DEFINIZIONI**

- “Attività a Rischio”: fase del Processo Sensibile all’interno della quale si possono presentare presupposti/potenzialità per la commissione di un reato;
- “Attività Strumentali”: attività attraverso la quale è possibile commettere il reato di corruzione/concussione;
- “Holding di Settore/Region”: società che svolge funzioni di holding nei confronti delle società appartenenti al proprio Settore/Region;
- “CCSL”: Contratto Collettivo Specifico di Lavoro di primo livello attualmente in vigore ed applicato da FREE 2 MOVE ESOLUTIONS;
- “Codice di Condotta”: Codice di Condotta adottato da FREE 2 MOVE ESOLUTIONS, disponibile sul sito [www.stellantis.com](http://www.stellantis.com);
- “Consulenti”: coloro che agiscono in nome e/o per conto di FREE 2 MOVE ESOLUTIONS sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione anche coordinata;
- “Destinatari”: Organi Sociali, Dipendenti, Società di Service, Consulenti e Partner (da intendersi inclusi fornitori, clienti e ulteriori terze parti destinate a cooperare con l’azienda nell’ambito dei Processi Sensibili);
- “Dipendenti”: tutti i dipendenti di FREE 2 MOVE ESOLUTIONS SPA (compresi i dirigenti);
- “D.Lgs. 231/01”: il decreto legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 e successive modifiche;
- “Gruppo”: Stellantis N.V. e le società da essa controllate, direttamente o indirettamente;
- “Linee Guida di riferimento”: le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01 approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e successive modifiche ed integrazioni nonché le Linee Guida di Gruppo, ossia le Linee Guida della Sede Secondaria di Stellantis N.V. per l’adozione e l’aggiornamento del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs.231/01 nelle Società italiane controllate;
- “Modelli” o “Modello”: i modelli o il modello di organizzazione, gestione e controllo previsti dal D.Lgs. 231/01;
- “Operazione Sensibile”: operazione o atto che si colloca nell’ambito dei Processi Sensibili e può avere natura commerciale, finanziaria o societaria (quanto a quest’ultima

categoria esempi ne sono: riduzioni di capitale, fusioni, scissioni, operazioni sulle azioni della società controllante, conferimenti, restituzioni ai soci, ecc.);

- “Organi Sociali”: il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale di FREE 2 MOVE ESOLUTIONS;
- “Organismo di Vigilanza”: organismo preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e al relativo aggiornamento;
- “P.A.”: la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio;
- “Partner”: persone fisiche o persone giuridiche (associazioni temporanee d’impresa - ATI, *joint-venture*, consorzi, ecc.), con cui FREE 2 MOVE ESOLUTIONS addivenga ad una qualunque forma di collaborazione pattizialmente regolata ovvero la/le controparte/i contrattuale/i di FREE 2 MOVE ESOLUTIONS, sia persone fisiche sia persone giuridiche (ad esempio fornitori, clienti, agenti, ecc...) ove destinate a cooperare in modo continuativo con l’azienda nell’ambito dei Processi Sensibili;
- “FREE 2 MOVE ESOLUTIONS”: FREE 2 MOVE ESOLUTIONS, che all’interno del documento sarà indifferentemente denominata anche Società.
- “Processi Sensibili”: attività di FREE 2 MOVE ESOLUTIONS nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati;
- “Reati”: i Reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/01 (anche eventualmente integrato in futuro);
- “Settore/Region”: si intende una pluralità di società controllate o collegate ad una società Holding di Settore/Region;
- “Sede Secondaria di Stellantis N.V.”: sede secondaria in Italia della società di diritto olandese Stellantis N.V.;
- “Società di Service”: società del Gruppo che svolgono attività di servizio in favore delle altre società del Gruppo stesso.
- “Stellantis”: Stellantis N.V.

## **SEZIONE I**

### **INTRODUZIONE**

#### **1. Il decreto legislativo n. 231/01 e la normativa rilevante**

L'8 giugno 2001 è stato emanato - in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 - il D.Lgs. 231/01. Entrato in vigore il 4 luglio successivo, ha adeguato la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l'Italia da tempo aderisce.

Il D.Lgs. 231/01, rubricato “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità in sede penale degli enti per alcuni reati commessi nell’interesse o a vantaggio degli stessi. Le norme ivi contenute identificano come soggetti attivi del reato persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e, infine, persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

Il D.Lgs. 231/01 coinvolge nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti che ne abbiano tratto un vantaggio. Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l’applicazione di una sanzione pecuniaria; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l’interdizione dall’esercizio dell’attività, l’esclusione o la revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Il Decreto ha previsto una forma di esonero dalla responsabilità amministrativa che opera qualora l’ente dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, un Modello di Organizzazione e Controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi, affidato a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dello Modello stesso; che il fatto sia stato commesso eludendo fraudolentemente il Modello e che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di Vigilanza.

Per la descrizione delle singole tipologie di reato a cui si applica la disciplina in esame, si rinvia alla più ampia trattazione contenuta nell’Allegato A del presente Modello.

#### **2. La funzione del Modello ex D.Lgs. 231/01**

L’adozione del Modello, prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, è stata ritenuta da FREE 2 MOVE ESOLUTIONS un’opportunità rilevante per attuare una prevenzione “attiva” dei reati, attraverso il rafforzamento della propria *Corporate*

*Governance* e del Sistema di Controllo Interno, nonché la diffusione di idonei principi etici/comportamentali.

Il Modello individua - in coerenza con il Codice di Condotta adottato dalla Società, che ne costituisce parte integrante - le regole e le procedure che devono essere rispettate da tutti i Destinatari, ossia da coloro, come i Dipendenti, gli Organi Sociali, le Società di Service, i Consulenti e i Partner, che operano per conto o nell'interesse della Società nell'ambito dei Processi Sensibili alla commissione dei reati presupposto della responsabilità ex D.Lgs. 231/01.

L'Organismo di Vigilanza, all'uopo nominato, garantisce un presidio costante sull'attuazione del Modello, attraverso l'attività di monitoraggio e l'eventuale comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali volte a censurare fattivamente ogni comportamento illecito.

### **3. Linee Guida di riferimento**

Nella predisposizione del presente Modello, FREE 2 MOVE ESOLUTIONS si è ispirata alle **Linee Guida di Confindustria** – i cui principi sono descritti nell'Allegato B e richiamati nel testo del presente Modello - nonché alle **Linee Guida della Sede Secondaria di Stellantis N.V.** che contengono i principi e le regole generali per la costruzione dei Modelli nelle Società controllate italiane.

Nella predisposizione del proprio Modello, Free 2 Move esolutions ha comunque fatto anche riferimento al Modello adottato da Stellantis Europe.

Da parte sua, l'Organismo di Vigilanza della Sede Secondaria di Stellantis N.V. comunica agli Organismi di Vigilanza delle Società Holding di Settore/Regione ogni modifica delle Linee Guida della Sede Secondaria di Stellantis N.V. o delle metodologie applicative.

Resta inteso che il Modello, dovendo essere redatto con riferimento alla realtà concreta della Società, ben può discostarsi dalle Linee Guida di riferimento che, per loro natura, hanno carattere generale.

## **SEZIONE II**

### **LA COSTRUZIONE DEL MODELLO**

#### **1. Principi ed elementi ispiratori del Modello di FREE 2 MOVE ESOLUTIONS**

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto, oltre che delle prescrizioni del D.Lgs. 231/01, anche delle procedure e dei sistemi di controllo (rilevati in fase di “*as-is*”) già operanti in azienda e ritenuti idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e di controllo sui Processi Sensibili. In particolare, sono risultati operanti presso la FREE 2 MOVE ESOLUTIONS:

- il Codice di Condotta, che esprime i principi di “deontologia aziendale” riconosciuti come propri e sui quali la Società richama l’osservanza da parte di tutti i Dipendenti, Organi Sociali, Consulenti e Partner;
- i principi di *Corporate Governance*, che rispecchiano le normative applicabili e le *best practices* internazionali;
- il Sistema di Controllo Interno (e quindi, procedure aziendali, documentazione e disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale ed organizzativa aziendale e sistema di controllo della gestione);
- le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e di *reporting*;
- la comunicazione interna e la formazione del personale;
- il sistema disciplinare di cui ai CCSL;
- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile (tra cui, ad esempio, le leggi in materia di sicurezza sul lavoro).

#### **1.1 Le caratteristiche del Modello di FREE 2 MOVE ESOLUTIONS**

In linea con le previsioni del D.Lgs. 231/01, il presente Modello è caratterizzato dagli elementi della *efficacia, specificità e attualità*.

##### **L'efficacia**

L’efficacia di un Modello organizzativo dipende dalla sua idoneità in concreto a prevenire, o quantomeno ridurre significativamente, il rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01. Tale idoneità è garantita dall’esistenza di meccanismi di decisione e di controllo preventivo e successivo idonei ad identificare le operazioni che possiedono caratteristiche anomale, a segnalare le condotte rientranti nelle aree di rischio e i conseguenti strumenti di tempestivo intervento. L’efficacia di un modello organizzativo, infatti, è anche funzione dell’efficienza degli strumenti idonei ad identificare “sintomatologie da illecito”.

### **La specificità**

La specificità è uno degli elementi che connota l'efficacia del Modello, ai sensi dell'art. 6, comma 2 lett. a e b.

La specificità del Modello è connessa alle aree a rischio - e impone un censimento delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati – e ai processi di formazione e attuazione delle decisioni dell'ente nei settori "sensibili".

Analogamente, il Modello deve, inoltre, individuare idonee modalità di gestione delle risorse finanziarie, prevedere obblighi d'informativa e un adeguato sistema disciplinare oltre che tener conto delle caratteristiche e dimensioni della società, del tipo di attività svolta, nonché della storia della società.

### **L'attualità**

Riguardo a tale aspetto intanto un Modello è idoneo a ridurre i rischi da Reato qualora sia costantemente adattato ai caratteri della struttura e dell'attività d'impresa.

L'efficace attuazione del Modello richiede, secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 231/01, la verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso nel caso in cui siano scoperte eventuali violazioni oppure intervengano modifiche nell'attività o nella struttura organizzativa della società/ente.

L'art. 6 del D.Lgs. 231/01 attribuisce il compito di aggiornare il Modello all'Organismo di Vigilanza, in quanto titolare di autonomi poteri d'iniziativa e controllo.

## **1.2 La definizione del Modello di FREE 2 MOVE ESOLUTIONS**

La predisposizione del presente Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie suddivise in differenti fasi e dirette tutte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi in linea con le disposizioni del D.Lgs. 231/01 e ispirate, oltre che alle norme in esso contenute, anche alle Linee Guida di riferimento.

### **1) Identificazione dei Processi Sensibili (“*as-is analysis*”)**

Al fine di identificare i settori in cui possa più facilmente verificarsi il rischio di commissione dei reati e le modalità con cui questi possono realizzarsi, si è proceduto ad esaminare la documentazione aziendale (organigrammi, attività svolte, processi principali, procure, disposizioni organizzative, documento di valutazione dei rischi, ecc.) e a intervistare i soggetti chiave nell'ambito della struttura aziendale (ad es. CFO, responsabile Affari legali, responsabile Risorse Umane, Responsabile della Sicurezza, ecc.) con domande mirate all'approfondimento dei Processi Sensibili e del controllo sugli stessi (procedure esistenti, documentabilità di operazioni e controlli, separazione delle funzioni, ecc.).

### **2) Creazione della “*gap analysis*”**

Sulla base dei controlli e delle procedure esistenti in relazione ai Processi Sensibili e delle previsioni e finalità del D.Lgs. 231/01, sono state individuate le azioni di miglioramento dell'attuale Sistema di Controllo Interno (processi e procedure) e dei requisiti organizzativi essenziali per la definizione di un modello “specifico” di organizzazione, gestione e monitoraggio ai sensi del D.Lgs. 231/01.

### **3) Predisposizione del Modello**

Il presente Modello è strutturato in sezioni contenenti principi e regole generali di comportamento, predisposte per prevenire la commissione dei reati contemplati nel D.Lgs. 231/01 e riportati nell’allegato A.

### **4) Aggiornamento del Modello**

Al fine di supportare l’Organismo di Vigilanza nell’attività di aggiornamento del Modello, la Sede Secondaria di Stellantis N.V. ha predisposto un supporto metodologico che, attraverso un’attività di *self-assessment*, consente di individuare i Processi Sensibili delle singole Società.

## **1.3 L’adozione del Modello di FREE 2 MOVE ESOLUTIONS e sue successive modifiche**

Il presente Modello è stato adottato con delibera dal Consiglio di Amministrazione di FREE 2 MOVE ESOLUTIONS che ha altresì istituito l’Organismo di Vigilanza.

Il Collegio Sindacale, così come il Collegio Sindacale della Società, si è impegnato al rispetto del presente Modello.

Essendo il presente Modello un atto di emanazione dell’organo dirigente (in conformità alle prescrizioni dell’art. 6, comma I, lettera a) del D.Lgs. 231/01) le modifiche e integrazioni sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

## **1.4 L’attuazione del Modello di FREE 2 MOVE ESOLUTIONS**

La responsabilità relativa all’attuazione del presente Modello in relazione ai Processi Sensibili individuati fa capo esclusivamente a FREE 2 MOVE ESOLUTIONS, che ha attribuito al proprio Organismo di Vigilanza la competenza di esercitare i relativi controlli secondo le procedure descritte nel Modello stesso.

All’Organismo di Vigilanza di Stellantis Europe è attribuita esclusivamente la funzione di consulenza e di coordinamento metodologico nei confronti della Società, finalizzata a uniformare la divulgazione dei principi nelle Società italiane del Gruppo.

## **2. L’Organismo di Vigilanza**

### **2.1 Identificazione dell’Organismo di Vigilanza: nomina e revoca**

Il D.Lgs. 231/01 prevede che l’organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello, nonché di curarne l’aggiornamento, debba essere un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (art. 6. 1, b) del D.Lgs. 231/01).

Le Linee Guida di Confindustria suggeriscono che si tratti di un organismo dell’ente diverso dal Consiglio di Amministrazione, caratterizzato da autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione, nonché da onorabilità e assenza di conflitti di interesse.

Applicando tali principi alla realtà aziendale di FREE 2 MOVE ESOLUTIONS e in considerazione della specificità dei compiti che fanno capo all’Organismo di Vigilanza, il relativo incarico è stato affidato, con lettera, ad un componente della funzione aziendale *Legal Stellantis*, *ad un componente della funzione aziendale Human Resources della Società e ad un componente della funzione aziendale Compliance Stellantis*.

I suddetti componenti sono stati riconosciuti come i più adeguati ad assumerne tale ruolo, dati i seguenti requisiti che ciascuno di essi possiede, in linea con le disposizioni del D.Lgs. 231/01, con le Linee Guida e con la giurisprudenza:

- **autonomia e indipendenza.** La soluzione più consona a garantire l’autonomia del controllo da ogni forma di interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque componente dell’ente, appare l’inserimento dell’Organismo di Vigilanza nella posizione gerarchica più elevata possibile nonché la previsione dell’attività di riporto esclusivamente verso il massimo vertice gerarchico (Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale). E’, inoltre, fondamentale che l’Organismo di Vigilanza non svolga compiti operativi, ossia non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l’oggetto della sua attività di controllo;
- **onorabilità.** In particolare l’Organismo di Vigilanza non ha riportato sentenze penali, anche non definitive, di condanna o di patteggiamento per reati che comportino l’interdizione dai pubblici uffici o che siano tra quelli richiamati dal D.Lgs. 231/01;
- **comprovata professionalità.** L’Organismo di Vigilanza possiede capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale, nonché competenze tecnico-professionali adeguate a svolgere le funzioni di analisi dei sistemi di controllo e di tipo giuridico e penalistico: tenuto conto che la disciplina in argomento è sostanzialmente una disciplina penale e che l’attività dell’Organismo di Vigilanza ha lo scopo di prevenire la realizzazione di reati, è essenziale la conoscenza delle singole fattispecie, che può essere assicurata all’Organismo di Vigilanza anche mediante l’utilizzo delle risorse aziendali ovvero della consulenza esterna. Per quanto concerne le tematiche di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l’Organismo di Vigilanza potrà avvalersi di tutte le risorse attivate per la gestione dei relativi aspetti (RSPP – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ASPP – Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, RLS –

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, MC – Medico Competente, addetti di primo soccorso, addetto emergenze in caso d’incendio). Tali soggetti e l’Organismo di Vigilanza svolgono i propri incarichi su piani differenti, all’interno di un sistema integrato di controllo tra gli stessi. In particolare, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione effettua un controllo di tipo tecnico-operativo (controllo di 1° grado), l’Organismo di Vigilanza un controllo sull’efficienza ed efficacia delle procedure rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 (controllo di 2° grado).

Di norma, nello svolgimento dei propri compiti di vigilanza e controllo l’Organismo di Vigilanza della Società è supportato dalla funzione di Internal Audit di Gruppo.

- **continuità d’azione.** L’Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine; è una struttura riferibile alla società, in modo da garantire la dovuta continuità nell’attività di vigilanza,
- **disponibilità dei mezzi organizzativi e finanziari** necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni. L’indipendenza dell’Organismo di Vigilanza è, inoltre, assicurata dall’obbligo dell’organo dirigente di approvare nel contesto di formazione del budget aziendale un’adeguata dotazione di risorse finanziarie, proposta dall’Organismo di Vigilanza stesso, della quale quest’ultimo possa disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

Possono essere chiamati a far parte dell’Organismo di Vigilanza collegiale componenti interni o esterni all’ente, purché ciascuno di essi abbia i requisiti di autonomia ed indipendenza di cui sopra. Nel caso di composizione mista, non essendo esigibile dai componenti di provenienza interna una totale indipendenza dall’ente, si richiede che il grado di indipendenza dell’organismo sia valutato nella sua globalità I predetti soggetti esercitano i propri poteri decisionali disgiuntamente, prevedendo essi stessi un meccanismo diretto ad evitare l’adozione di decisioni contrastanti che prevede un intervento risolutore da parte del Consiglio di Amministrazione..

La definizione degli aspetti attinenti alla continuità dell’azione dell’Organismo di Vigilanza, quali la calendarizzazione dell’attività, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi da parte delle strutture aziendali, è rimessa allo stesso Organismo di Vigilanza, il quale potrà disciplinare il proprio funzionamento interno mediante un apposito regolamento delle proprie attività (determinazione delle cadenze temporali dei controlli, individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, ecc.).

La nomina dell’Organismo di Vigilanza e la revoca del suo incarico sono di competenza del Consiglio di Amministrazione Consiglio di Amministrazione.

## **2.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza**

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare:

- sull'osservanza del Modello da parte dei Dipendenti, degli Organi Sociali, delle Società di Service, dei Consulenti e dei Partner;
- sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza è garantito libero accesso – presso tutte le funzioni della Società, senza necessità di alcun consenso preventivo – a ogni informazione, dato o documento aziendale ritenuto rilevante per lo svolgimento dei propri compiti e deve essere costantemente informato dal management: a) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre FREE 2 MOVE ESOLUTIONS al rischio di commissione di uno dei reati; b) sui rapporti con le Società di Service, con i Consulenti e con i Partner che operano per conto della società nell'ambito di Operazioni Sensibili; c) sulle operazioni straordinarie della società.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza:

- conduce ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura dei Processi Sensibili;
- verifica il rispetto delle modalità e delle procedure previste dal Modello e rileva gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- raccoglie, elabora e conserva le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiorna la lista di informazioni che devono essere a lui trasmesse o tenute a sua disposizione;
- si coordina con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello e per valutare l'adeguatezza e le esigenze di aggiornamento del Modello;
- interpreta la normativa rilevante (in coordinamento con la funzione deputata a gestire gli Affari Legali) e verifica l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative;
- formula proposte all'organo dirigente per le eventuali modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di significative violazioni delle prescrizioni del Modello, significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa, nonché di modifiche normative;
- effettua periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dalla Società, soprattutto nell'ambito dei Processi Sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto da esporsi in sede di *reporting* agli Organi Sociali deputati;

- segnala all'organo dirigente le violazioni accertate del Modello organizzativo che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo all'ente e si coordina con il management aziendale per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, fermo restando la competenza di quest'ultimo per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare;
- si coordina con il responsabile della funzione deputata a gestire le Risorse Umane per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da farsi ai Dipendenti e agli Organi Sociali, anche attraverso lo spazio nell'Intranet della società, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D.Lgs. 231/01;
- attiva e svolge le inchieste interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate, per acquisire ulteriori elementi di indagine (es. con la funzione deputata a gestire gli Affari Legali per l'esame dei contratti che deviano nella forma e nel contenuto rispetto alle clausole standard dirette a garantire la Società dal rischio di coinvolgimento nella commissione dei reati; con la funzione deputata a gestire le Risorse Umane per l'applicazione di sanzioni disciplinari, ecc.);
- verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative (tali sono quei documenti interni all'azienda con cui vengono conferite le deleghe) raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie;
- indica al *management* le opportune integrazioni ai sistemi di gestione delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita), già presenti nella società, per introdurre alcuni accorgimenti idonei a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando però che l'organo dirigente è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento, in quanto sull'organo dirigente ricade la responsabilità ultima del funzionamento del modello organizzativo.

### **2.3 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice aziendale**

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità.

L'Organismo di Vigilanza ha tre linee di *reporting*:

- la prima, su base continuativa, direttamente verso il Consiglio di Amministrazione;
- la seconda nei confronti del Collegio Sindacale, riportando almeno annualmente l'attività svolta (controlli effettuati e esito degli stessi, le verifiche specifiche di cui al successivo

punto 3 e l'esito delle stesse, l'eventuale aggiornamento della mappatura dei Processi Sensibili, ecc.);

- la terza è verso l'Organismo di Vigilanza di Stellantis Europe che svolge attività di consulenza e coordinamento metodologico nei confronti di FREE 2 MOVE ESOLUTIONS finalizzata a uniformare la divulgazione dei principi nelle Società italiane del Gruppo. Le comunicazioni scritte verso l'Organismo di Vigilanza di Stellantis Europe, hanno ad oggetto, semestralmente l'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza e, ogni qualvolta ve ne sia la necessità, le eventuali criticità emerse e le conseguenti azioni o iniziative intraprese.

Qualora l'Organismo di Vigilanza rilevi criticità riferibili al Consiglio di Amministrazione o a qualcuno dei membri del Collegio Sindacale, la corrispondente segnalazione è da destinarsi prontamente a uno degli altri soggetti non coinvolti.

Gli incontri con gli organi cui l'Organismo di Vigilanza riferisce devono essere verbalizzati e copie dei verbali devono essere custodite dall'Organismo di Vigilanza e dagli organi di volta in volta coinvolti.

Il Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

## **2.4 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza nell'ambito dei suoi poteri di iniziativa e controllo riceve dalle funzioni aziendali competenti le informazioni necessarie all'espletamento del suo compito di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché del suo aggiornamento. In particolare devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le seguenti **informazioni inerenti la gestione di processi sensibili**:

- rilievi e sanzioni comminate da Enti Pubblici (Agenzia delle Entrate, Ispettorato del Lavoro, INPS, INAIL, ARPA, ASL, ecc.) all'esito di verifiche ispettive;
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati presupposto che possono coinvolgere la Società;
- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici, erogazioni, contributi, sovvenzioni;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dirigenti e/o dai Dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla normativa;
- le informazioni relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate ai sensi del Modello (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;

- le modifiche organizzative;
- le operazioni relative al capitale sociale;
- eventuali casi di frode informatica andati a buon fine in merito a pagamenti effettuati sui conti correnti di fornitori;
- le richieste di apertura/chiusura di conti correnti da gestire/gestiti in autonomia dalla Società;
- le variazioni dei delegati ad operare sui conti correnti da gestire/gestiti in autonomia dalla Società.

Le terze parti con cui l'azienda intrattiene rapporti commerciali vengono periodicamente monitorate per escludere l'appartenenza a blacklist di soggetti a rischio terrorismo (liste ONU, EU e OFAC).

Con particolare riferimento alle informazioni che devono essere fornite all'Organismo di Vigilanza in tema di ambiente e salute e sicurezza, si rimanda all'Allegato C.

L'Organismo di Vigilanza viene inoltre tenuto informato relativamente alle risultanze derivanti dalla compilazione periodica di specifici questionari di *self-assessment* da parte del management aziendale e alle eventuali azioni di miglioramento definite. L'esito di tale analisi fornisce una situazione aggiornata dei processi sensibili e delle attività a rischio della Società in coerenza con l'art. 6 del D.Lgs.231/01 ed inoltre costituisce un flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza in relazione ad attività di monitoraggio da prevedere nell'annuale Programma di Vigilanza.

## **2.5 Raccolta e conservazione delle informazioni**

Le informazioni, le segnalazioni ed i *report* previsti nel presente Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito *data base* (informatico o cartaceo), nel rispetto della riservatezza e della normativa sulla privacy.

## **3. Sistema di segnalazione delle violazioni (whistleblowing)**

I Dipendenti, Organi Sociali, Società di Service, Consulenti e Partner sono tenuti a segnalare violazioni di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, ovvero del Modello, di cui siano venuti a conoscenza.

Chiunque voglia effettuare una segnalazione potrà rivolgersi ad uno dei canali indicati nel Codice di Condotta, disponibile sul sito intranet e internet di Gruppo.

In particolare, le segnalazioni possono essere inoltrate anche in forma anonima al servizio di Integrity Helpline della Società, accedendo al seguente link [www.integrityhelpline.stellantis.com](http://www.integrityhelpline.stellantis.com).

I segnalanti in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate in mala fede.

Coerentemente con quanto stabilito dal Codice di Condotta, nessuno può essere demansionato, licenziato, sospeso, minacciato, molestato, soggetto ad intimidazioni a seguito di una segnalazione effettuata in buona fede.

Chiunque ponga in essere ritorsioni contro chi abbia segnalato in buona fede o effettui una segnalazione intenzionalmente falsa e infondata, sarà sottoposto a procedimenti disciplinari che potrebbero anche comportare il licenziamento, coerentemente con quanto stabilito nel Codice di Condotta e con la sezione IV del presente Modello.

Il processo di gestione delle segnalazioni, nonché il funzionamento dell'Integrity Helpline, vengono esplicitati nella procedura whistleblowing di Gruppo.

L'Organismo di Vigilanza sarà tenuto informato, in merito alle segnalazioni rilevanti, da parte della funzione di Audit, a cui è affidata la gestione del processo.

#### **4. Verifiche sull'adeguatezza del Modello**

L'Organismo di Vigilanza svolge periodiche verifiche sulla reale capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati, avvalendosi, di norma, della funzione di Internal Audit di Gruppo e del supporto di altre funzioni interne che, di volta in volta, si rendano a tal fine necessarie.

Tale attività si concretizza in verifiche a campione dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi da FREE 2 MOVE ESOLUTIONS in relazione ai Processi Sensibili e alla conformità degli stessi alle regole di cui al presente Modello, nonché della conoscenza dei Dipendenti e degli Organi Sociali della problematica della responsabilità penale dell'impresa. Viene, inoltre, svolta una *review* delle segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'Organismo di Vigilanza e degli eventi considerati rischiosi.

Le verifiche e il loro esito sono oggetto di *report* al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

## **SEZIONE III**

### **LA DIFFUSIONE DEL MODELLO**

La conoscenza del presente Modello è fondamentale per sviluppare la consapevolezza di tutti i Destinatari che operino per conto e/o nell'interesse della Società nell'ambito dei processi sensibili di poter incorrere in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti, non solo per se stessi ma anche per la Società, in caso di comportamenti contrari alle previsioni del D.Lgs. 231/01 e al Modello.

#### **1. Formazione ed informazione dei Dipendenti**

FREE 2 MOVE ESOLUTIONS deve garantire una corretta informazione/formazione sul contenuto del presente Modello, sia alle risorse già presenti in azienda sia a quelle da inserire, delle regole di condotta ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei Processi Sensibili.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'Organismo di Vigilanza in collaborazione con il responsabile della funzione delegata a gestire le Risorse Umane e con i responsabili delle altre funzioni di volta in volta coinvolte nella applicazione del Modello.

##### *- La comunicazione iniziale*

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutte le risorse presenti in azienda al momento dell'adozione stessa.

##### *- La formazione*

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/01 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società.

In particolare, la Società ha previsto livelli diversi di informazione e formazione attraverso idonei strumenti di diffusione.

All'Organismo di Vigilanza è demandato altresì il controllo circa i contenuti dei programmi di formazione così come sopra descritti.

Tutti i programmi di formazione avranno un contenuto minimo comune consistente nell'illustrazione dei principi del D.Lgs. 231/01, degli elementi costitutivi il Modello, delle singole fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/01 e dei comportamenti considerati sensibili in relazione al compimento dei sopraccitati reati.

In aggiunta a questa matrice comune ogni programma di formazione sarà modulato al fine di fornire ai suoi fruitori gli strumenti necessari per il pieno rispetto del dettato del D.Lgs. 231/01 in relazione all'ambito di operatività e alle mansioni dei soggetti destinatari del programma stesso.

La partecipazione ai programmi di formazione sopra descritti è obbligatoria e il controllo circa l'effettiva frequenza è demandata all'Organismo di Vigilanza.

**2. Informazione alle Società di Service, ai Consulenti ed ai Partner**

Le Società di Service, i Consulenti e i Partner devono essere informati del contenuto del Modello e dell'esigenza di FREE 2 MOVE ESOLUTIONS che il loro comportamento sia conforme ai disposti del D.Lgs. 231/01.

**3. Informazione al Consiglio di Amministrazione e Sindaci**

Il presente Modello viene consegnato al Consiglio di Amministrazione e a ciascun Sindaco, i quali si impegnano a rispettarlo.

## **SEZIONE IV**

### **SISTEMA SANZIONATORIO**

#### **1. Funzione del sistema disciplinare**

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di deterrenza), applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello, rende efficiente l’azione di vigilanza dell’Organismo di Vigilanza ed ha lo scopo di garantire l’effettività del Modello stesso. La definizione di tale sistema sanzionatorio di natura disciplinare e/o contrattuale costituisce, infatti, ai sensi dell’art. 6 primo comma lettera *e*) del D.Lgs. 231/01, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell’esimente rispetto alla responsabilità della Società.

L’applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall’esito del procedimento penale eventualmente avviato dall’autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Resta comunque salva l’eventuale richiesta di risarcimento degli eventuali danni causati alla Società dai comportamenti posti in essere in violazione delle regole di cui al presente Modello, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del Giudice delle misure cautelari previste dal D.Lgs. 231/01.

#### **2. Misure nei confronti di quadri, impiegati ed operai**

##### **2.1 Sistema disciplinare**

I comportamenti in violazione del presente Modello da parte dei Dipendenti soggetti al CCSL applicato alla Società costituiscono illecito disciplinare..

I lavoratori saranno passibili dei provvedimenti - nel rispetto delle procedure previste dall’articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili – previsti dall’apparato sanzionatorio del suddetto CCSL di primo livello, e precisamente:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
- licenziamento.

Restano ferme - e si intendono qui richiamate – tutte le previsioni del CCSL, tra cui:

- l’obbligo – in relazione all’applicazione di qualunque provvedimento disciplinare – della previa contestazione dell’addebito al dipendente e dell’ascolto di quest’ultimo in ordine alla sua difesa;

- l'obbligo – salvo che per il richiamo verbale - che la contestazione sia fatta per iscritto e che il provvedimento non sia emanato se non decorsi 5 giorni dalla contestazione dell'addebito (nel corso dei quali il dipendente potrà presentare le sue giustificazioni);
- l'obbligo di motivare al dipendente e comunicare per iscritto la comminazione del provvedimento.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, al *management aziendale*.

## **2.2 Violazioni del Modello e relative sanzioni**

Sono sanzionabili i seguenti comportamenti che costituiscono violazione del presente Modello:

- le violazioni, da parte del dipendente, di procedure interne previste dal presente Modello o l'adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello sia che espongano sia che non espongano la Società ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati;
- l'adozione di comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente Modello e diretti in modo univoco al compimento di uno o più reati;
- l'adozione di comportamenti in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta e/o potenziale applicazione a carico della Società di sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01.

Le sanzioni, di natura disciplinare e contrattuale, e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni, verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del Dipendente, ovvero al ruolo ed all'intensità del vincolo fiduciario connesso all'incarico conferito al Consiglio di Amministrazione, ai Sindaci, alle Società di Service, ai Consulenti e ai Partner.

Il sistema sanzionatorio è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'Organismo di Vigilanza e del Responsabile della funzione delegata a gestire le Risorse Umane, rimanendo quest'ultimo responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari qui delineate su eventuale segnalazione dell'Organismo di Vigilanza e sentito il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata.

## **3. Misure nei confronti dei dirigenti**

I comportamenti in violazione del presente Modello o l'adozione, nell'espletamento di attività connesse con i Processi Sensibili, di una condotta non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, se commessi da Dirigenti, possono far venir meno il rapporto fiduciario, con applicazione delle misure sanzionatorie più idonee, in conformità a quanto previsto dall'art.

2119 cod. civ. e dal Contratto Collettivo di Lavoro per i dirigenti di Azienda Stellantis applicato dalla Società.

#### **4. Misure nei confronti degli Amministratori**

In caso di comportamenti in violazione del presente Modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee consentite dalla legge. L'Organismo di Vigilanza informa altresì l'Organismo di Vigilanza di Stellantis Europe.

#### **5. Misure nei confronti dei Sindaci**

In caso di comportamenti in violazione del presente Modello da parte di uno o più Sindaci, l'Organismo di Vigilanza informa l'intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione, i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge. L'Organismo di Vigilanza informa altresì l'Organismo di Vigilanza di Stellantis Europe.

#### **6. Misure nei confronti delle Società di Service, dei Consulenti e dei Partner**

I comportamenti in violazione del presente Modello da parte delle Società di Service, dei Consulenti, anche in rapporto di collaborazione coordinata, e dei Partner, per quanto attiene le regole agli stessi applicabili o l'avvenuta commissione dei reati sono sanzionati secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

#### **7. Misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e di altri soggetti**

Il sistema sanzionatorio di natura disciplinare e contrattuale come sopra individuato, troverà applicazione anche nei confronti dell'Organismo di Vigilanza o di quei soggetti, Dipendenti o Amministratori, che, per negligenza, imprudenza e imperizia, non abbiano individuato e conseguentemente eliminato i comportamenti posti in violazione del Modello.

## **SEZIONE V**

### **IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI FREE 2 MOVE ESOLUTIONS**

#### **1. Ambiente Generale di Controllo**

##### **1.1 Il sistema di organizzazione della Società**

Il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- conoscibilità all'interno della società (ed eventualmente anche nei confronti delle altre società del Gruppo);
- chiara e formale delimitazione dei ruoli e funzioni;
- chiara descrizione delle linee di riporto.

Le procedure interne devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- separatezza, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e il soggetto che lo controlla;
- tracciabilità scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;
- adeguatezza del livello di formalizzazione.

##### **1.2 Il sistema di deleghe e procure**

La delega è l'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. I requisiti essenziali del sistema di deleghe ai fini di un'efficace prevenzione dei reati, sono i seguenti:

- è responsabilità del Capo Funzione/Ente accertarsi che tutti i propri collaboratori, che rappresentano la Società anche in modo informale siano dotati di delega scritta;
- la delega deve indicare:
  - delegante (soggetto cui il delegato riporta gerarchicamente);
  - nominativo e compiti del delegato, coerenti con la posizione ricoperta dallo stesso;
  - ambito di applicazione della delega (es. progetto, durata, prodotto etc.);
  - data di emissione;
  - firma del delegante.

La procura è il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi. I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di un'efficace prevenzione dei reati sono i seguenti:

- la procura può essere conferita a persone fisiche o a persone giuridiche (che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti di analoghi poteri);
- le procure generali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna o di specifico contratto di incarico che descriva i relativi poteri di gestione e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione che fissi l'estensione di poteri di rappresentanza ed eventualmente limiti di spesa;
- una procedura deve disciplinare modalità e responsabilità per l'aggiornamento tempestivo delle procure, stabilendo i casi in cui le stesse devono essere attribuite, modificate e revocate.

### **1.3 I rapporti con Società di Service/Consulenti/Partner: principi generali di comportamento**

I rapporti con *Società di Service/Consulenti/Partner*, nell'ambito dei processi sensibili e/o delle attività a rischio reato devono essere improntati alla massima correttezza e trasparenza, al rispetto delle norme di legge, del Codice di Condotta, del presente Modello e delle procedure aziendali interne, nonché degli specifici principi etici su cui è impostata l'attività della Società.

Le Società di Service, i consulenti, gli agenti commerciali, i fornitori di prodotti/servizi e in generale i partner (es. associazione temporanea d'impresa) devono essere selezionati secondo i seguenti principi/ specifica procedura che prenda in considerazione gli elementi qui di seguito specificati:

- verificare l'**attendibilità commerciale e professionale** (ad es. attraverso visure ordinarie presso la Camera di Commercio per accertare la coerenza dell'attività svolta con le prestazioni richieste dalla Società, autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/00 relativa ad eventuali carichi pendenti o sentenze emesse nei loro confronti);
- verificare e monitorare che le controparti commerciali non siano coinvolte in azioni che possano comportare il rischio di commissione di reati di corruzione, riciclaggio e/o finanziamento di attività terroristiche ovvero causare un potenziale coinvolgimento, anche involontario di Stellantis in tali azioni con conseguente grave danno reputazionale;
- selezionare in base alla capacità di offerta in termini di qualità, innovazione, costi e **standard di sostenibilità**, con particolare riferimento al rispetto dei diritti umani e dei diritti dei lavoratori, dell'ambiente, ai principi di legalità, trasparenza e correttezza negli affari (tale processo di accreditamento deve prevedere standard qualitativi elevati riscontrabili anche mediante l'acquisizione di specifiche certificazioni in tema di qualità da parte dello stesso);
- evitare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta che per il tramite di interposta persona, con soggetti -persone fisiche o persone giuridiche- i cui nominativi siano coinvolti in indagini di autorità giudiziarie per reati presupposto di responsabilità ex D.Lgs. 231/01 e/o segnalati dalle organizzazioni/autorità europee

e internazionali preposte alla prevenzione dei reati di terrorismo, riciclaggio e criminalità organizzata.

- evitare/non accettare rapporti contrattuali con soggetti - persone fisiche o persone giuridiche - che abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati non cooperativi in quanto non conformi agli standard delle leggi internazionali ed alle raccomandazioni espresse dal FATF-GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro) o che siano riportati nelle liste di prescrizione (cosiddette “Black List”) dell’ONU, dell’ Unione Europea, dell’OFAC (Office of Foreign Assets Control) e della World Bank ;
- riconoscere compensi esclusivamente a fronte di una idonea giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito o in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- in genere nessun pagamento può essere effettuato in contanti e nel caso di deroga gli stessi pagamenti dovranno essere opportunamente autorizzati. In ogni caso i pagamenti devono essere effettuati nell’ambito di apposite procedure amministrative, che ne documentino la riferibilità e la tracciabilità della spesa;
- con riferimento alla gestione finanziaria, la società attua specifici controlli procedurali e cura con particolare attenzione i flussi che non rientrano nei processi tipici dell’azienda e che sono quindi gestiti in modo estemporaneo e discrezionale. Tali controlli (ad es. l’attività di frequente riconciliazione dei dati contabili, la supervisione, la separazione dei compiti, la contrapposizione delle funzioni, in particolare quella acquisti e quella finanziaria, un efficace apparato di documentazione del processo decisionale, ecc.) hanno lo scopo di impedire la formazione di riserve occulte.

Si precisa che il monitoraggio del processo di “Qualifica e selezione dei fornitori” è stato demandato da FREE 2 MOVE ESOLUTIONS a Stellantis Europe (funzione Purchasing), che gestisce gli acquisti operando secondo mandato in nome e per conto della Società. Essa è stata costituita al fine di garantire efficienza, economicità ed omogeneità a livello di Gruppo nell’individuazione dei fornitori e nella definizione delle relative condizioni contrattuali.

La Stellantis Europe è dotata di un proprio Modello e di adeguati strumenti di controllo in fase di selezione delle controparti commerciali per evitare un coinvolgimento - anche involontario - proprio o delle società mandanti - in azioni illecite.

#### **1.4 I rapporti con società di service/consulenti/partner: Clausole contrattuali**

I contratti con società di service/consulenti/partner devono prevedere la formalizzazione di apposite clausole che:

- regolino l’impegno al rispetto del D.Lgs. 231/01 e del Codice di Condotta adottato da FREE 2 MOVE ESOLUTIONS, nonché la dichiarazione di non essere mai stati implicati

in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel D.Lgs. 231/01 (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della società in caso si addivenga all’instaurazione del rapporto di consulenza o partnership). Tale impegno potrà esser reciproco, nel caso in cui la controparte abbia adottato un proprio e analogo codice di comportamento ed un Modello;

- definiscano le conseguenze della commissione di reati di cui al D.Lgs. 231/01 e/o della violazione del Codice di Condotta (es. clausole risolutive espresse, penali);
- regolino l’impegno, per società di service/consulenti/partner stranieri, a condurre la propria attività in conformità a regole e principi analoghi a quelli previsti dalle leggi dello Stato (o degli Stati) ove gli stessi operano, con particolare riferimento ai reati di corruzione, riciclaggio e terrorismo e alle norme che prevedono una responsabilità per la persona giuridica (Corporate Liability), nonché ai principi contenuti nel Codice di Condotta, finalizzati ad assicurare il rispetto di adeguati livelli di etica nell’esercizio delle proprie attività;
- consentano alla Società o a persone/enti delegati dalla stessa, in coerenza con la tipologia dei contratti, di effettuare ispezioni, verifiche e controlli concernenti l’adempimento sulle attività oggetto di contratto nonché di prevedere operazioni di collaudo finale sul bene acquistato.

## **1.5 I rapporti con Clienti: principi generali di comportamento**

I rapporti con i clienti devono essere improntati alla massima correttezza e trasparenza, nel rispetto del Codice di Condotta, del presente Modello, delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, che prendono in considerazione gli elementi qui di seguito specificati:

- accettare pagamenti in contanti (e/o altra modalità non tracciate) solo nei limiti consentiti dalla legge;
- concedere dilazioni di pagamento solamente a fronte di accertata solvibilità;
- rifiutare le vendite in violazioni a leggi/regolamenti internazionali, che limitano l’esportazione di prodotti/servizi e/o tutelano i principi della libera concorrenza;
- praticare prezzi in linea con i valori medi di mercato. Fatte salve le promozioni commerciali e le eventuali donazioni, a condizione che entrambe siano adeguatamente motivate/autorizzate.

Nell’ambito delle proprie attività commerciali, Stellantis può avvalersi, per la vendita dei propri prodotti, di distributori, concessionari, importatori, agenti, procacciatori d'affari, etc. I rapporti sono regolati da specifici accordi, definiti sulla base di standard contrattuali di Gruppo, che ne stabiliscono contenuti e condizioni economiche.

## **1.6 Sistema di gestione dei flussi finanziari**

La Società, in coerenza con quanto richiesto dalle Linee Guida di Confindustria, adotta un sistema di gestione dei flussi finanziari improntato su principi di trasparenza, verificabilità ed inerenza all'attività aziendale, utilizzando meccanismi di proceduralizzazione delle decisioni che consentono di documentare e verificare le varie fasi del processo decisionale, al fine di impedire la gestione impropria delle risorse dell'ente.

Una corretta gestione del processo, anche secondo quanto dispone l'art. 6, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 231/01, contribuisce a prevenire il rischio di commissione di molteplici reati da parte della Società.

Relativamente alla gestione dei flussi finanziari la Società applica i seguenti principi di controllo:

- separazione dei compiti nelle fasi/attività chiave del processo (es. autorizzazione, riconciliazione);
- sistema di deleghe e procure costantemente allineato con i profili autorizzativi residenti sui sistemi informativi;
- sistema di prassi/procedure interne che regolamentano i principali processi su cui impattano i flussi finanziari;
- adeguata tracciabilità dei flussi informativi e documentali.

In particolare la Società ha adottato prassi/procedure che regolamentano le attività inerenti alla gestione dei flussi finanziari, con specifico riferimento alle attività di predisposizione del bilancio, nonché di autorizzazione e valutazione delle iniziative di investimento. In virtù della quotazione di Stellantis N.V. sul New York Stock Exchange (NYSE), la Società applica un modello di rilevazione e monitoraggio dei rischi connessi all'informativa finanziaria strutturato e documentato in conformità ai principi contenuti nella normativa statunitense di cui alla Sezione 404 del Sarbanes-Oxley Act.

## **2. I Processi Sensibili di FREE 2 MOVE ESOLUTIONS**

FREE 2 MOVE ESOLUTIONS SPA, Società con sede a Milano, attiva nella progettazione, realizzazione e fornitura di prodotti e servizi per l'*e-mobility*. In particolare, la Società sviluppa tecnologie innovative per guidare la transizione alla mobilità elettrica ed offre soluzioni e servizi di ricarica per rendere il passaggio intuitivo e senza ostacoli.

Più in dettaglio la Società ha per oggetto la ricerca, ideazione, creazione, realizzazione, costruzione, sviluppo, produzione, commercializzazione, installazione, manutenzione, assistenza e modifica di prodotti, sistemi, infrastrutture, servizi (anche sotto forma di abbonamento) e sistemi accessori per l'utilizzo, l'accumulo, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica nonché l'alimentazione e la ricarica di batterie e veicoli elettrici, anche in collaborazione con istituti di ricerca pubblici e privati, aziende private, università, fondazioni, istituzioni locali, nazionali, internazionali, e in generale con qualsiasi soggetto pubblico o privato interessato allo sviluppo di nuove tecnologie e applicazioni nel settore energetico, ambientale e della mobilità elettrica.

Dall'analisi dei rischi condotta da FREE 2 MOVE ESOLUTIONS ai fini del D.Lgs. 231/01 è emerso che i Processi Sensibili allo stato riguardano principalmente:

- 1.i reati contro la P.A. e i reati contro l'Amministrazione della Giustizia;
- 2.i reati di criminalità informatica;
- 3.i reati di criminalità organizzata;
- 4.i reati di falsità in strumenti o segni di riconoscimento e i reati contro l'industria e il commercio;
- 5.i reati societari;
- 6.i reati di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico;
- 7.i reati contro la personalità individuale;
- 8.i reati di market abuse;
- 9.i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- 10.i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- 11.i reati in materia di violazione del diritto d'autore;
- 12.i reati ambientali;
- 13.i reati tributari.

Il rischio relativo alle altre fattispecie di reato contemplate dal D.Lgs. 231/01 appare solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile.

Il dettaglio delle fattispecie di reato sopra elencate è riportato nell'Allegato A.

L' obiettivo della presente Sezione è di:

- indicare i principi e le procedure che i Dipendenti, gli Organi Sociali, le Società di Service, i Consulenti e Partner di FREE 2 MOVE ESOLUTIONS sono chiamati ad osservare ai fini di un'efficace prevenzione del rischio di commissione dei reati nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile il rischio di commissione di uno dei reati di cui sopra;
- fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con esso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica attraverso le procedure in vigore e in via di emanazione da parte della società.

## **2.1 Processi Sensibili nei reati contro la Pubblica Amministrazione e contro l'Amministrazione della Giustizia**

I principali Processi Sensibili che la Società ha individuato al proprio interno in relazione ai reati di cui agli artt. artt. 24, 25 e 25-decies del D.Lgs. 231/01 sono i seguenti:

- Gestione dei rapporti con la P.A., con particolare riferimento alle seguenti Attività a Rischio:
  - Gestione dei rapporti con gli enti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze e erogazioni/contributi da parte di organismi pubblici.
  - Gestione delle ispezioni (amministrative, fiscali, previdenziali, ecc.).
  - Attività diretta all'omologazione dei prodotti.
- Gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, con particolare riferimento alla seguente Attività a Rischio:
  - Gestione dei rapporti con soggetti chiamati a rendere dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria.

Inoltre, nell'ambito della fattispecie di reato relativa all'art. 25 "Corruzione e Concussione" del D.Lgs. 231/01, sono state individuate le seguenti Attività Strumentali:

- elargizione di omaggi o regali;
- promesse di assunzione;
- gestione delle consulenze/forniture;
- concessione e utilizzo di beni o servizi tipici dell'azienda (es. gestione dei comodati d'uso delle autovetture);
- sponsorizzazioni;

- rimborsi spese.

I criteri generali per la definizione di Pubblica Amministrazione e, in particolare, di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico Servizio, sono riportati nell'Allegato A.

Tale definizione include un'ampia categoria di soggetti con i quali la Società può trovarsi ad operare nello svolgimento della propria attività, poiché comprende oltre agli Enti Pubblici e a coloro che svolgono una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa (Pubblici Ufficiali), anche i soggetti/enti a cui sia stata affidata dalla P.A. - ad es., attraverso una convenzione e/o concessione e indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto/ente, che può essere anche di diritto privato - la cura di interessi pubblici o il soddisfacimento di bisogni di interesse generale (incaricati di pubblico servizio).

### **2.1.1 Principi specifici di comportamento**

Oltre a quanto riportato al paragrafo “Ambiente generale di controllo”, all’inizio della presente sezione, si elencano di seguito alcuni ulteriori principi di comportamento che devono essere osservati in modo specifico per un’efficace prevenzione del rischio di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione e contro l’Amministrazione della Giustizia:

- verificare che i dipendenti che operano in nome e/o per conto della Società nel processo di richiesta di finanziamenti agevolati a organismi pubblici siano formalmente individuati e delegati;
- rendere dichiarazioni veritieri agli organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell’ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti;
- predisporre rendiconto sull’effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti da contributi e finanziamenti pubblici;
- effettuare controlli procedurali con riferimento alla gestione finanziaria, con particolare attenzione ai flussi che non rientrano nei processi tipici dell’azienda e che sono quindi gestiti in modo estemporaneo e discrezionale, al fine di impedire la formazione di riserve occulte;
- verificare che i soggetti che partecipano alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative al D.Lgs. 81/2008, verifiche tributarie, INPS, ecc.) siano espressamente individuati e che siano redatti e conservati gli appositi verbali;
- non distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalle policy aziendali e dal Codice di Condotta: gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore ovvero perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale o la *brand image* del Gruppo. In particolare, è vietata qualsiasi regalia a funzionari pubblici italiani ed esteri o a loro familiari che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda;

- utilizzare il canale dell'Integrity Helpline per dichiarare eventuali omaggi accettati e/o offerti in deroga a quanto previsto dalla policy aziendale;
- non effettuare elargizioni in denaro e non accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) a pubblici funzionari italiani o stranieri, sia direttamente da parte di enti italiani o da loro dipendenti, sia tramite persone che agiscono per conto di tali enti sia in Italia che all'estero;
- verificare che i dipendenti che predispongono la documentazione per partecipare a gare con la pubblica amministrazione siano formalmente incaricati/delegati;
- non influenzare, nel corso di una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, le decisioni dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della PA.;
- non riconoscere compensi, offrire o promettere vantaggi di qualsiasi natura a dipendenti/clienti/fornitori/partner/società di service che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto di lavoro o del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e alle prassi vigenti in ambito locale;
- non offrire ospitalità aziendale (inclusi pasti e intrattenimento) a pubblici funzionari al di fuori di quanto previsto dalle policy aziendali e dal Codice di Condotta: le relazioni commerciali e di lavoro devono prevalere sull'intrattenimento, che non deve essere eccessivo e deve essere offerto solo a titolo accessorio;
- verificare che i contratti di comodato d'uso gratuito delle autovetture siano coerenti con le policy aziendali di riferimento;
- non farsi rappresentare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, da consulenti o soggetti terzi che possano creare conflitti di interesse;
- non sollecitare e/o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti;
- non tenere comportamenti che abbiano lo scopo o l'effetto di indurre una persona a rilasciare false dichiarazioni davanti all'Autorità Giudiziaria;
- nei rapporti con le Pubbliche Autorità, con particolare riguardo alle Autorità giudicanti ed inquirenti, mantenere un comportamento chiaro, trasparente, diligente e collaborativo, mediante la comunicazione di tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente richieste.

## **2.2 Processi Sensibili nell'ambito dei reati di criminalità informatica**

I principali Processi Sensibili che la Società ha individuato in concreto nel proprio interno, in relazione ai reati di cui all'art. 24-bis del D.Lgs. 231/01, sono i seguenti:

Gestione del Sistema informatico/telematico con particolare riferimento alle seguenti Attività a rischio:

- Installazione/ Mantenimento apparati informatici (*software e hardware*).

- Monitoraggio accessi ai sistemi informatici/telematici.
- Utilizzo di sistemi informatici/telematici a supporto dell'attività lavorativa con particolare riferimento alla seguente Attività a rischio:
  - Accesso a sistemi informatici/telematici esterni (es. società terze, pubbliche amministrazioni, ecc.).

Il rischio di commissione dei reati contemplati dalla presente Sezione può concretizzarsi in misura maggiore negli ambiti (attività, funzioni, processi), in cui il personale, nel compimento delle proprie attività, dispone di un sistema informatico dotato di connettività esterna e, in particolare, l'area IT, attese le capacità e conoscenze specifiche che connotano i Dipendenti che operano in tale settore.

Il Gruppo Stellantis al fine di tutelare il proprio patrimonio aziendale nonché di prevenire la commissione di eventuali fattispecie di reato, mantiene costantemente aggiornati i programmi aziendali di sicurezza informatica.

In particolare vengono adottate misure volte a garantire una sufficiente conoscenza e un corretto utilizzo del sistema informativo, quali la predisposizione di policy per la sicurezza informatica, l'organizzazione di corsi di formazione per i dipendenti e l'implementazione di comunicazioni, tramite la intranet aziendale.

### **2.2.1. Principi specifici di comportamento**

Oltre a quanto riportato al paragrafo “Ambiente generale di controllo”, all'inizio della presente sezione, si elencano di seguito alcuni ulteriori principi di comportamento che devono essere osservati in modo specifico per una efficace prevenzione del rischio di commissione dei reati di criminalità informatica:

- fornire, ai destinatari, un'adeguata informazione relativamente al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali ed al rischio della commissione di reati informatici;
- limitare l'accesso attraverso risorse aziendali a reti e sistemi informatici esterni alla società compatibilmente con le necessità lavorative;
- effettuare controlli periodici sulla rete informatica aziendale al fine di individuare comportamenti anomali quali, a titolo di esempio, il *download* di *files* di grosse dimensioni, ovvero attività eccezionali dei *servers* al di fuori degli orari di operatività sociale;
- predisporre e mantenere adeguate difese fisiche a protezione dei *servers* della Società e più in generale a protezione di ogni sistema informatico societario anche attraverso la predisposizione di un sistema di controllo degli accessi alle sale *servers* prevedendo, ove possibile, controlli per prevenire l'ingresso e l'uscita di materiale non autorizzato;
- informare adeguatamente gli utilizzatori di sistemi informatici dell'importanza di mantenere i propri codici di accesso (*username* e *password*) confidenziali e di non divulgare gli stessi a soggetti terzi;

- diffondere agli utilizzatori di sistemi informatici uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnino al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali;
- informare gli utilizzatori di sistemi informatici della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e della convenienza di bloccarli, qualora si dovessero allontanare dalla postazione di lavoro, con i propri codici di accesso;
- impostare i sistemi informatici stessi in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
- l'accesso da e verso l'esterno (connessione alla rete Internet) deve essere effettuato solo con le modalità consentite;
- dotare la stanza *servers* di porta con un controllo di accesso fisico consentito solo a personale autorizzato;
- proteggere ogni sistema informatico societario, al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi *hardware* in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;
- fornire ogni sistema informatico di adeguato *software firewall* e antivirus e far sì che, ove possibile, questi non possano venir disattivati;
- vietare l'installazione e l'utilizzo di *software* (programmi) non approvati dalla Società e non correlati con l'attività professionale espletata da parte dei destinatari o degli utilizzatori;
- limitare l'accesso alle aree ed ai siti Internet particolarmente sensibili poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di programmi infetti (c.d. "virus") capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti (ad esempio, siti di posta elettronica o siti di diffusione di informazioni e *files*);
- vietare, in particolare, l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici della Società, di *software* (c.d. "*P2P*", di *files sharing* o di *istant messaging* non autorizzati) mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete Internet ogni tipologia di *files* (quali filmati, documenti, canzoni, virus, etc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte della Società;
- proteggere i collegamenti *wireless* (ossia senza fili, mediante *routers* dotati di antenna WiFi), eventualmente utilizzati per la connessione alla rete, impostando una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni alla Società, possano illecitamente collegarsi alla rete Internet tramite i *routers* della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai dipendenti della Società;
- prevedere, ove possibile, un procedimento di autenticazione mediante *username* e *password* al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ogni destinatario o categoria di destinatari.

I delitti di criminalità informatica includono anche i c.d. reati di falso. E' pertanto assolutamente vietata la trasmissione di qualsiasi atto non veritiero, contraffatto o non autentico attraverso un invio telematico.

### **2.3 Processi Sensibili nell'ambito dei reati di criminalità organizzata**

I reati di criminalità organizzata previsti dall'art. 24- *ter* del D.Lgs. 231/01 e dagli artt. 3 e 10 della Legge n. 146/2006 presuppongono l'esistenza:

- di un vincolo associativo stabile fra tre o più persone, destinato a perdurare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
- di un programma criminoso volto alla commissione di una pluralità indeterminata di delitti;
- di una struttura organizzativa adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi.

Pertanto, la responsabilità dell'ente è estesa a qualsiasi tipologia di reato attuato in forma associativa a prescindere dalla concreta commissione del reato-fine, anche se non direttamente incluso nel campo di applicazione del D.Lgs. 231/01.

La Società ritiene di dover presidiare l'organizzazione interna attraverso un'idonea separazione dei compiti e i processi di gestione dei rapporti con i fornitori/clienti/partner mediante specifici controlli sulle seguenti Attività a Rischio:

- Qualifica e selezione di fornitori/clienti/partner.
- Rapporti contrattuali/investimenti.
- Gestione dei pagamenti/incassi effettuati/ricevuti.
- Gestione della rete di vendita.

#### **2.3.1 Principi specifici di comportamento**

Oltre a quanto riportato al paragrafo "Ambiente generale di controllo", all'inizio della presente sezione, si elencano di seguito alcuni ulteriori principi di comportamento che devono essere osservati in modo specifico per un'efficace prevenzione del rischio di commissione, a livello nazionale e transnazionale, dei reati di criminalità organizzata:

- prevedere adeguate segregazioni di compiti e responsabilità nella gestione del fornitore/partner, con particolare riferimento alla valutazione delle offerte, all'esecuzione della prestazione e al suo benessere, nonché alla liquidazione dei pagamenti;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;

- effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie.

## **2.4 Processi Sensibili nell'ambito dei reati di falsità in strumenti o segni di riconoscimento (contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) e dei reati contro l'industria ed il commercio.**

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di ritenere residuale il rischio di incorrere nella commissione di taluni reati contro l'industria e il commercio contemplati dall'art. 25-bis-1 per la scarsa riferibilità al business della Società ovvero perché le ipotesi contemplate non risultano concretamente ipotizzabili e sono in ogni caso già presidiate dalle norme comportamentali contemplate dal Codice di Condotta.

Pertanto, i principali Processi Sensibili che la Società ha individuato al proprio interno in relazione ai reati di cui agli artt. 25-bis e 25-bis 1 del D.Lgs. 231/01 sono i seguenti:

- Creazione e diffusione di iniziative pubblicitarie e promozionali con particolare riferimento alle seguenti Attività a Rischio:
  - Attività di organizzazione eventi promozionali direttamente o attraverso consulenti esterni e fornitori.

### **2.4.1 Principi specifici di comportamento**

La Società esige e richiede il rispetto dei diritti di proprietà industriale e dei segreti commerciali propri e di terzi. In particolare, le conoscenze interne costituiscono una fondamentale risorsa che ogni dipendente e destinatario deve tutelare. In caso di impropria divulgazione o di violazione di diritti altrui, la Società potrebbe subire un danno patrimoniale e di immagine. Pertanto, è fatto divieto di rivelare a terzi informazioni riguardanti le conoscenze tecniche, tecnologiche e commerciali della Società, se non nei casi in cui tale rivelazione sia richiesta dall'Autorità giudiziaria, da leggi o da altre disposizioni regolamentari o laddove sia espressamente prevista da specifici accordi contrattuali con cui le controparti si siano impegnate a utilizzarle esclusivamente per i fini per i quali dette informazioni sono trasmesse e a mantenerne la confidenzialità.

Inoltre, la Società si rende parte attiva nella lotta alla contraffazione dei propri marchi e prodotti, utilizzando tutti gli strumenti messi a disposizione dagli ordinamenti legislativi ove la Società opera, in particolare cooperando con le Autorità preposte al contrasto di tali crimini, attraverso accordi, incontri formativi (es: Autorità doganali preposte all'intercettazione di merci contraffatte).

## **2.5 Processi Sensibili nell'ambito dei reati societari**

I principali Processi Sensibili che la Società ha individuato al proprio interno in relazione ai reati di cui all'art. 25-ter del D.Lgs. 231/01 sono i seguenti:

- Predisposizione delle comunicazioni a soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società (bilancio d'esercizio corredato dalle relative relazioni di legge, ecc.), con particolare riferimento alle seguenti Attività a Rischio:
  - Redazione dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico, della Nota Integrativa, della Relazione sulla Gestione.
- Gestione delle attività di controllo da parte dei Soci, del Collegio Sindacale e della società di revisione, con particolare riferimento alla seguente Attività a Rischio:
  - Controllo svolto dai Soci, dal Collegio Sindacale e dalla società di revisione.
- Operazioni relative al capitale sociale, con particolare riferimento alla seguente Attività a Rischio:
  - Ripartizione degli utili, delle riserve, restituzione dei conferimenti, aumenti o riduzione del capitale, ecc.

In relazione alla fattispecie di reato relativa all'art. 25-ter, comma 1, lett. s-bis “**Corruzione tra privati**” del D.Lgs. 231/01, il principale Processo Sensibile individuato dalla Società è il seguente:

- Gestione dei rapporti con fornitori/clienti/partner, con particolare riferimento alle seguenti Attività a Rischio:
  - Qualifica e selezione di fornitori/clienti/partner.
  - Rapporti contrattuali/investimenti.
  - Gestione dei pagamenti/incassi effettuati/ricevuti.
  - Gestione della rete di vendita.

Inoltre, nell'ambito di tale fattispecie di reato, sono state individuate le seguenti Attività Strumentali:

- elargizione di omaggi o regali;
- promesse di assunzione;
- gestione delle consulenze/forniture;
- concessione e utilizzo di beni o servizi tipici dell'azienda;
- sponsorizzazioni;
- rimborsi spese;

### **2.5.1 Principi specifici di comportamento**

Oltre a quanto riportato al paragrafo “**Ambiente generale di controllo**”, all’inizio della presente sezione, si elencano di seguito alcuni ulteriori principi di comportamento che devono essere osservati in modo specifico per un’efficace prevenzione del rischio di commissione dei reati societari.

La presente Sezione prevede, inoltre, l’espresso obbligo a carico degli Organi Sociali della Società, dei Dipendenti e Consulenti, nella misura necessaria alla funzioni dagli stessi svolte, di:

*Nell’ambito della predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società (bilancio d'esercizio corredata dalle relative relazioni di legge, ecc.):*

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un’informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- redigere i suddetti documenti in base a specifiche procedure aziendali che:
  - determinino con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l’elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
  - prevedano la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consenta la tracciatura dei singoli passaggi e l’identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- predisporre un programma di formazione di base in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili sul bilancio, rivolto a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e degli altri documenti connessi, curando, in particolare, sia la formazione dei neo assunti, sia l’effettuazione di corsi di aggiornamento periodici;

*Nell’ambito della Gestione dei rapporti con la società di revisione contabile:*

- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;

- rispettare la procedura di Gruppo che regolamenta il conferimento di incarichi alla Società di Revisione;

***Nell'ambito della gestione dei rapporti con fornitori/clienti/partner/intermediari si precisano i seguenti principi comportamentali*** (in relazione al reato di “Corruzione tra privati”):

- non distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalle policy aziendali e dal Codice di Condotta: gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore ovvero perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale o la brand image del Gruppo. In particolare, è vietata qualsiasi regalia a fornitori/clienti/partner/intermediari che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda;
- utilizzare il canale dell'Integrity Helpline per dichiarare eventuali omaggi accettati e/o offerti in deroga a quanto previsto dalla policy aziendale;
- non effettuare donazioni per beneficenza e sponsorizzazioni senza preventiva autorizzazione o al di fuori di quanto previsto dalle policy aziendali; tali contributi devono essere destinati esclusivamente a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale o la *brand image* del Gruppo. Tutte le proposte di donazione devono ricevere le opportune approvazioni previste dalla policy;
- non effettuare spese per pasti, intrattenimento o altre forme di ospitalità al di fuori di quanto previsto dalle policy aziendali e dal Codice di Condotta;
- evitare situazioni di conflitto di interesse, con particolare riferimento a interessi di natura personale, finanziaria o familiare (ad es., l'esistenza di partecipazioni finanziarie o commerciali in aziende fornitrice, clienti o concorrenti, vantaggi impropri derivanti dal ruolo svolto all'interno della Società, ecc.), che potrebbero influenzare l'indipendenza verso fornitori/clienti/partner/intermediari;
- non effettuare elargizioni in denaro e non accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) a fornitori/clienti/partner sia direttamente sia tramite intermediari;
- non assumere o fare promesse di assunzione che non siano basate su criteri di oggettività, competenza e professionalità e che non siano adeguatamente documentate;
- non riconoscere compensi, commissioni, offrire o promettere vantaggi di qualsiasi natura a fornitori/clienti/partner/intermediari che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto di lavoro o del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e alle prassi vigenti in ambito locale;
- prevedere adeguate segregazioni di compiti e responsabilità nella gestione:
  - del fornitore/partner/intermediario, con particolare riferimento alla valutazione delle offerte, all'esecuzione della prestazione/fornitura e al suo benessere, nonché alla liquidazione dei pagamenti;

- del cliente, con particolare riferimento alla definizione del prezzo, delle condizioni e tempi di pagamento e alla scontistica;
- qualunque transazione finanziaria deve presupporre la conoscenza del beneficiario della relativa somma;
- verificare la coerenza tra l'oggetto del contratto e la prestazione/fornitura effettuata, nonché la coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni.

## **2.6 Processi Sensibili nell'ambito dei reati di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico**

I principali Processi Sensibili che la Società ha individuato al proprio interno in relazione ai reati di cui all'art. 25-quater del D.Lgs. 231/01 sono i seguenti:

- Gestione delle risorse finanziarie, con particolare riferimento alle seguenti Attività a Rischio:
- Gestione dei pagamenti per attività non direttamente legate al business aziendale.
- Negoziazione/stipulazione ed esecuzione di contratti/convenzioni di concessioni con soggetti terzi mediante procedure negoziate con particolare riferimento alla seguente Attività a Rischio:
- Selezione dei partner commerciali.

Il rischio di commissione dei reati contemplati dal presente paragrafo e, in particolare, il finanziamento del terrorismo può concretizzarsi in misura maggiore in alcuni ambiti (attività, funzioni, processi), fra i quali assumono una rilevanza centrale i settori finanziario ed amministrativo.

### **2.6.1 Principi specifici di comportamento**

Oltre a quanto riportato al paragrafo “Ambiente generale di controllo”, all’inizio della presente sezione, si elencano di seguito alcuni ulteriori principi di comportamento che devono essere osservati in modo specifico per un’efficace prevenzione del rischio di commissione dei reati di terrorismo ed eversione dell’ordine democratico:

- qualunque transazione finanziaria deve presupporre la conoscenza del beneficiario della relativa somma;
- i dati raccolti relativamente ai rapporti con clienti, Consulenti e Partner devono essere completi ed aggiornati, sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi sia per una valida valutazione del loro profilo;
- si deve avere sempre conoscenza dell’utilizzo che verrà fatto dei fondi della Società gestiti da terzi;

- è vietato effettuare operazioni o assumere commesse ritenute anomale per tipologia o oggetto ed instaurare o mantenere rapporti che presentano profili di anomalia;
- è vietato assumere commesse, fornire prodotti o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta che per il tramite di interposta persona, con soggetti - persone fisiche o persone giuridiche - i cui nominativi siano stati segnalati dalle autorità europee e internazionali preposte alla prevenzione dei reati di terrorismo;
- le eventuali operazioni che coinvolgano soggetti insediati in Paesi segnalati come non cooperativi (secondo le indicazioni della Banca d'Italia, o di altri enti governativi) devono essere sottoposte alla valutazione interna dell'Organismo di Vigilanza della Società;
- le proposte di donazione di beni aziendali a favore di attività caritatevoli o gruppi sociali, in coerenza con quanto previsto dal Codice di Condotta e dalle policy aziendali devono ricevere le opportune approvazioni previste dalla policy.

## **2.7 Processi Sensibili nell'ambito dei reati contro la personalità individuale**

I principali Processi Sensibili che la Società ha individuato in concreto nel proprio interno in relazione ai reati di cui agli artt. 25-quater 1, 25-quinquies e 25-duodecies del D.Lgs. 231/01 sono i seguenti:

- Stipula di contratti con imprese di fornitura di manodopera, con particolare riferimento alla seguente Attività a Rischio:
  - Qualifica e selezione di fornitori in relazione a contratti d'opera e d'appalto.
- Assunzione e gestione del personale, con particolare riferimento alla seguente Attività a Rischio:
  - Utilizzo di personale occasionale.
- Gestione dei siti internet ed utilizzo della rete Internet/Intranet, con particolare riferimento alla seguente Attività a Rischio:
  - Ricezione/diffusione a mezzo internet/intranet di materiale virtuale relativo alla pornografia minorile.

### **2.7.1 Principi specifici di comportamento**

Oltre a quanto riportato al paragrafo “Ambiente generale di controllo”, all'inizio della presente sezione, si elencano di seguito alcuni ulteriori principi di comportamento che devono essere osservati in modo specifico per una efficace prevenzione del rischio di commissione dei reati contro la personalità individuale:

- nella selezione dei fornitori (soprattutto di particolari servizi, quali pulizia, organizzazione di viaggi, ecc.) valutare sempre con attenzione la relativa affidabilità,

anche attraverso indagini ex ante (specie in relazione a particolari indicatori di rischio quali il costo della manodopera di quel fornitore, l'allocazione degli insediamenti produttivi, ecc.) e la richiesta di ogni documento utile al riguardo;

- instaurare e mantenere rapporti con i fornitori improntati alla massima correttezza e trasparenza richiedendo, in sede contrattuale, garanzie sul rispetto da parte di questi ultimi dei diritti e della dignità dei lavoratori da essi dipendenti;
- in caso di impiego di personale dipendente o di collaboratori per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, acquisire il certificato penale del casellario giudiziale;
- in caso di impiego di personale proveniente da Paesi extracomunitari, verificare la regolarità del permesso di soggiorno e monitorare la scadenza dello stesso;
- valutare e disciplinare, con particolare attenzione e sensibilità, l'organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di permanenza in località estere con specifico riguardo a località note per il fenomeno del c.d. “turismo sessuale”;
- dotare la Società di strumenti informatici che impediscono l’accesso e/o la ricezione di materiale relativo alla pornografia minorile;
- richiamare periodicamente ed in modo inequivocabile i propri Dipendenti ad un corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso.

## **2.8 Processi Sensibili nell’ambito dei reati di market abuse**

Il principale Processo Sensibile che la Società ha individuato in concreto nel proprio interno in relazione ai reati di cui all’art. 25-sexies del D.Lgs. 231/01 è il seguente:

- Gestione delle informazioni privilegiate, con particolare riferimento alla seguente Attività a Rischio:
  - Acquisizione/vendita/emissione di strumenti finanziari sui mercati regolamentati.

### **2.8.1 Principi specifici di comportamento**

Il Codice di Condotta del Gruppo Stellantis prevede espressamente che nessun componente della forza lavoro in possesso di informazioni rilevanti non di dominio pubblico dovrebbe acquistare o vendere titoli di società del Gruppo e neppure comunicare tali informazioni ad altri. In via ulteriore è in vigore una specifica policy aziendale denominata “Insider Trading Policy” che illustra nel dettaglio ai dipendenti le regole, le disposizioni disciplinari e alcune limitazioni richieste dal Gruppo (tra cui, ad esempio, i periodi di blackout) al fine di rispettare la normativa sul divieto di “insider trading”.

E’ fatto pertanto espresso divieto a carico dei soggetti qui di seguito indicati di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente

o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato e di illecito amministrativo tra quelle considerate nella presente sezione (art. 25-*sexies* del D.Lgs. 231/01 e art. 187-*quinquies* TUF). Tali soggetti sono:

- i membri del Consiglio di Amministrazione;
- i membri del Collegio Sindacale;
- l'Amministratore Delegato;
- il Chief Financial Officer;
- il Chief Accounting Officer.

Inoltre, si elencano di seguito, a titolo esemplificativo, alcuni comportamenti espressamente vietati:

- utilizzare Informazioni Privilegiate in funzione della propria posizione all'interno del Gruppo o per il fatto di essere in rapporti d'affari con il Gruppo, per negoziare, direttamente o indirettamente, azioni di una società del Gruppo, di società clienti o concorrenti, o di altre società per trarne un vantaggio personale, così come per favorire soggetti terzi o la società o altre società del Gruppo;
- rivelare a terzi Informazioni Privilegiate relative al Gruppo, se non nei casi in cui tale rivelazione sia richiesta da leggi, da altre disposizioni regolamentari o da specifici accordi contrattuali con cui le controparti si siano impegnate per iscritto a utilizzarle esclusivamente per i fini per i quali dette informazioni sono trasmesse e a mantenerne la confidenzialità;
- partecipare a gruppi di discussione o *chat room* su Internet aventi ad oggetto strumenti finanziari o emittenti strumenti finanziari, quotati o non quotati, e nei quali vi sia uno scambio di informazioni concernenti il Gruppo, le sue società, società concorrenti o società quotate in genere o strumenti finanziari emessi da tali soggetti, a meno che non si tratti di incontri istituzionali per i quali è già stata compiuta una verifica di legittimità da parte delle funzioni competenti o non vi sia scambio di informazioni il cui carattere non privilegiato sia evidente;
- diffondere informazioni di mercato false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione, compreso Internet, o tramite qualsiasi altro mezzo.

Oltre a quanto riportato al paragrafo “Ambiente generale di controllo”, all'inizio della presente sezione, si elencano di seguito alcuni ulteriori principi di comportamento che devono essere osservati in modo specifico:

- la divulgazione dell'informativa esterna<sup>(1)</sup> deve avvenire nel rispetto dei controlli e procedure relativi alla divulgazione dell'informativa esterna;
- il trattamento delle Informazioni Privilegiate deve avvenire nel rispetto delle relative procedure interne della Società o del Gruppo che prevedono:
  - compiti e ruoli dei soggetti Responsabili della gestione di tali informazioni;
  - le norme che regolano la diffusione delle medesime e le modalità che i Responsabili sono tenuti ad utilizzare per il loro trattamento e la loro pubblicazione;
  - i criteri idonei a qualificare le informazioni come privilegiate o destinate a divenire tali, da individuarsi sentite le funzioni societarie competenti;
  - le misure per proteggere, conservare e aggiornare le informazioni e ad evitare la comunicazione impropria e non autorizzata all'interno o all'esterno della società delle stesse;
  - le persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle Informazioni Privilegiate o destinate a divenire privilegiate;
  - l'aggiornamento di un registro da parte dei responsabili deputati alla gestione delle Informazioni Privilegiate delle persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, gestiscono e hanno accesso alle specifiche Informazioni Privilegiate o destinate a divenire tali. In particolare devono essere stabiliti i criteri di aggiornamento del registro e i vincoli all'accesso dello stesso. L'inserimento nel registro deve essere comunicato al soggetto interessato al fine di imporre l'osservanza delle procedure e dei divieti conseguenti. Ogni qualvolta sia posta in essere un'operazione cui siano connesse Informazioni Privilegiate, le persone coinvolte saranno iscritte nel registro e rilasceranno apposita sottoscrizione.

## **2.9 Processi Sensibili nell'ambito dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime (commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro)**

Il Modello deve prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione dello stesso e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

La Società si è dotata di un sistema di controllo interno per la tutela della sicurezza negli ambienti di lavoro, volto a prevenire le possibili violazioni alla normativa in materia e ad assicurare le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, la valutazione e la

---

<sup>1</sup> Si intende per "informativa esterna" tutta l'informativa pubblica della società, compreso quanto segue: il documento annuale depositato presso le Autorità di Vigilanza, il progetto di bilancio annuale, le relazioni trimestrali e semestrali presentate alle Autorità di Vigilanza, i comunicati stampa sui risultati, le presentazioni agli analisti e i road show per investitori e i testi prodotti per *conference call/web cast*, gli altri comunicati stampa e l'informativa fornita su sito web.

gestione del rischio attraverso la predisposizione di un'idonea struttura organizzativa, di regole e procedure interne e con una costante azione di monitoraggio dei processi.

Tale monitoraggio, effettuato dalle funzioni interne preposte della Società, è eventualmente integrato dall'attività svolta, su richiesta dell'Organismo di Vigilanza, da enti esterni e/o dalla funzione di Audit di Gruppo. Le risultanze degli interventi sono comunicate all'Organismo di Vigilanza e alla struttura Wellbeing, Health & Safety di riferimento al fine di valutare l'eventuale necessità di modificare o integrare il sistema di controllo interno per la sicurezza.

Il riesame e l'eventuale modifica del Modello devono essere adottati quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene del lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico (art. 30 co. IV D.Lgs. n. 81 del 2008).

I principali Processi Sensibili che la Società ha individuato in concreto nel proprio interno in relazione ai reati di cui all'art. 25-*septies* del D.Lgs. 231/01 sono i seguenti:

- 1. Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro e rischi specifici, con particolare riferimento alle seguenti Attività a Rischio:**
  - Identificazione e valutazione dei requisiti legali, degli standard tecnici e di altre prescrizioni applicabili in riferimento alla realtà aziendale;
  - Pianificazione di controlli, verifiche periodiche e interventi manutentivi;
  - Individuazione di figure aziendali competenti che provvedano ad acquistare (nel rispetto delle normative vigenti) attrezzature, macchine, sostanze e preparati pericolosi.
- 2. Attività di valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti, con particolare riferimento alle seguenti Attività a Rischio:**
  - Individuazione dei pericoli e valutazione dei rischi (riferiti a tutte le condizioni applicabili alla realtà aziendale);
  - Individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale;
  - Revisione della valutazione dei rischi a seguito di cambiamenti significativi (nuove attività, cambiamenti legislativi, di processo produttivo o di organizzazione del lavoro, emergenze, infortuni, malattie professionali, ecc.);
  - Definizione ed implementazione del piano di miglioramento contenente le misure di prevenzione e protezione attuate, programmate in base alle priorità di intervento.

3. Attività di natura organizzativa quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, con particolare riferimento alle seguenti Attività a Rischio.
  - In relazione all'organizzazione delle situazioni di emergenza e di primo soccorso:
    - Identificazione delle possibili situazioni di emergenza e definizione delle azioni da intraprendere;
    - Individuazione e designazione degli incaricati dell'attuazione delle misure di gestione dell'emergenza (prevenzione incendi e lotta antincendio, evacuazione dei luoghi di lavoro, primo soccorso, ecc.);
    - Redazione del Piano di Emergenza, con definizione delle misure organizzative e gestionali da attuare;
    - Organizzazione del pronto soccorso con la collaborazione del Medico Competente;
    - Organizzazione delle modalità di comunicazione con i servizi pubblici competenti in materia di gestione delle emergenze (lotta antincendio, primo soccorso, ecc.);
    - Definizione delle modalità di diramazione dell'allarme;
    - Predisposizione e affissione di planimetrie che riportano l'indicazione delle vie di fuga e della dislocazione dei presidi antincendio;
    - Organizzazione di esercitazioni annuali antincendio e primo soccorso;
    - Valutazione dell'esito delle prove di emergenza, adeguatezza delle misure di gestione applicate ed eventuale aggiornamento del Piano di miglioramento.
  - In relazione alla gestione degli appalti:
    - Selezione degli appaltatori previa verifica della idoneità tecnico-professionale;
    - Adempimenti ed obblighi contrattuali degli appaltatori;
    - Attuazione delle misure previste dall'articolo 26 del D.Lgs. 81/08 (obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione);
    - Attuazione delle misure previste dal Titolo IV del D.Lgs. 81/08 (gestione dei cantieri temporanei e mobili);
    - Vigilanza dei Preposti e del Responsabile dei Lavori (applicazione dei provvedimenti ex art. 26 e Titolo IV).
  - In relazione all'organizzazione di riunioni periodiche di sicurezza e alla consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
    - Riunione periodica ex art. 35 D.Lgs. 81/08;
    - Consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori ed attribuzioni previste dall'art. 50 del D.Lgs. 81/08.

- 4. Attività di sorveglianza sanitaria, con particolare riferimento alle seguenti Attività a Rischio:**
  - Verifica dei titoli e requisiti del Medico Competente ed attuazione della sorveglianza sanitaria;
  - Partecipazione del Medico Competente alla valutazione dei rischi, redazione del protocollo sanitario e definizione della periodicità dei controlli sanitari;
  - Sopralluogo periodico degli ambienti di lavoro, da parte del Medico Competente;
  - Istituzione e custodia, da parte del Medico Competente, delle cartelle sanitarie dei lavoratori.
- 5. Informazione e formazione dei lavoratori, con particolare riferimento alle seguenti Attività a Rischio:**
  - Modalità di gestione delle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
  - Predisposizione ed attuazione del “Programma annuale di formazione, informazione e addestramento” per tutte le figure aziendali;
  - Formazione e addestramento per i lavoratori incaricati dell’uso di attrezzature di lavoro che richiedono conoscenze particolari e per quelle che richiedono particolari abilitazioni;
  - Formazione dei RSPP, dei RLS e degli incaricati delle misure di emergenza e di primo soccorso ;
  - Verifica dell’adeguatezza della formazione impartita in merito ai rischi della mansione cui il lavoratore è assegnato;
  - Formazione dei lavoratori sui principali aspetti del Modello di organizzazione e di gestione e su ruoli, compiti e responsabilità di ciascuna figura in esso coinvolta;
  - Raccolta ed archiviazione dei dati di formazione, informazione e dei lavoratori;
  - Informazione ai lavoratori sulle procedure di pronto soccorso, lotta antincendio ed evacuazione dei luoghi di lavoro nonché sui nominativi degli incaricati.
- 6. Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori, con particolare riferimento alle seguenti Attività a Rischio:**
  - Individuazione delle figure del sistema di sicurezza e conferimento dei relativi incarichi;
  - Vigilanza, da parte di Dirigenti e Preposti, del rispetto delle disposizioni aziendali da parte dei lavoratori.
- 7. Acquisizione di documentazione e certificazioni obbligatorie di legge, con particolare riferimento alle seguenti Attività a Rischio:**

- Gestione e custodia delle certificazioni obbligatorie e di tutti i documenti attinenti la salute e la sicurezza sul lavoro.
- 8. Verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate, con particolare riferimento alle seguenti Attività a Rischio:**
- Monitoraggio e misurazione periodica dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate;
  - Attività di verifica per monitorare l'applicazione e l'efficacia delle procedure applicate.
- 9. Sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui ai punti dal 1 al 8, con particolare riferimento alle seguenti Attività a Rischio:**
- Definizione ed attuazione delle modalità di gestione e custodia della documentazione.
- 10. Articolazione di funzioni che assicurino le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello, con particolare riferimento alle seguenti Attività a Rischio:**
- In relazione ai ruoli ed alle responsabilità in materia di salute e sicurezza:
    - Definizione formale della struttura organizzativa interna preposta alla gestione degli aspetti di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro del sito;
    - Aggiornamento dell'organizzazione preposta alla gestione delle tematiche di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in caso di mutamenti nella struttura organizzativa del sito;
    - Designazione formale del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e degli eventuali Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione;
    - Rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in materia di salute e sicurezza tramite la struttura organizzativa preposta alle attività di vigilanza e controllo.
  - In relazione al sistema disciplinare:
    - Comunicazione a tutti i soggetti interessati del sistema disciplinare e sanzionatorio adottato dall'azienda;
    - Applicazione del sistema disciplinare e sanzionatorio per i comportamenti in violazione del sistema di controllo e/o per il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- 11. Sistema di controllo sull'adempimento di quanto riportato nei punti da 1 a 10, con particolare riferimento alla seguente Attività a Rischio:**
- Istituzione di un idoneo sistema di controllo sull'applicazione delle misure di prevenzione e protezione, nonché della prevenzione degli infortuni e dell'igiene del posto di lavoro.

### **2.9.1 Principi specifici di comportamento e misure preventive**

La presente parte è destinata a disciplinare i comportamenti posti in essere da Datore di Lavoro, Dirigenti, Preposti, Lavoratori e Appaltatori.

L'obiettivo è di:

- fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici a cui i destinatari, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di Attività a Rischio, sono tenuti ad attenersi ai fini della prevenzione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti della Società e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste. A tal proposito, si rileva che, stante la specificità della materia, l'Organismo di Vigilanza nello svolgimento delle sue attività dovrà, necessariamente, avvalersi di personale specializzato anche al fine di mantenere ed integrare il requisito di professionalità richiesto al suo ruolo dalla norma.

Al fine di consentire l'attuazione dei principi finalizzati alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori così come individuati dall'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 ed in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche si prevede quanto segue.

#### **Procedure/disposizioni**

- La Società deve emettere procedure/disposizioni volte a definire in modo formale i compiti e le responsabilità in materia di sicurezza;
- la Società deve monitorare gli infortuni sul lavoro e regolamentare l'attività di comunicazione all'INAIL conformemente alle previsioni di legge;
- la Società deve monitorare le malattie professionali e regolamentare l'attività di comunicazione dei relativi dati al Registro Nazionale per le malattie professionali istituito presso la Banca dati dell'INAIL;
- la Società deve adottare una procedura/disposizione interna di organizzazione degli accertamenti sanitari preventivi e periodici;
- la Società deve adottare una procedura/disposizione interna per la gestione di pronto soccorso, emergenza, evacuazione e prevenzione incendi;
- la Società deve adottare procedure/disposizioni per la gestione amministrativa delle pratiche di infortunio e delle malattie professionali.

## **Requisiti e competenze**

- Il Responsabile SPP, il medico competente, i soggetti preposti al primo soccorso e i soggetti destinati al Servizio di Prevenzione e Protezione devono essere nominati formalmente;
- devono essere individuati i soggetti tenuti a controllare l'attuazione delle misure di mantenimento-miglioramento;
- il medico deve essere in possesso di uno dei titoli ex art. 38 D.Lgs. 81/2008 e, precisamente:
  - di specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
    - oppure
    - docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
    - oppure
    - autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
    - specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale e comprovata frequentazione di appositi percorsi formativi universitari oppure comprovata esperienza per coloro i quali svolgessero alla data del 20 agosto 2009 le attività di medico competente o le avessero svolte per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori.
  - Il Responsabile SPP deve avere capacità e requisiti professionali in materia di prevenzione e sicurezza e, precisamente deve:
    - essere in possesso di un titolo di istruzione secondaria superiore;
    - aver partecipato a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro;
    - aver conseguito attestato di frequenza di specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi;
    - aver frequentato corsi di aggiornamento.
  - Il medico competente deve partecipare all'organizzazione dei monitoraggi ambientali e ricevere copia dei risultati.

## **Informazione**

- La Società deve fornire adeguata informazione ai dipendenti e nuovi assunti (compresi lavoratori interinali, stagisti e co.co.pro.) circa i rischi specifici dell'impresa, sulle conseguenze di questi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate;
- deve essere data evidenza dell'informativa erogata per la gestione del pronto soccorso, emergenza, evacuazione e prevenzione incendi e devono essere verbalizzati gli eventuali incontri;
- i dipendenti e nuovi assunti (compresi lavoratori interinali, stagisti e co.co.pro.) devono ricevere informazione sulla nomina del Responsabile SPP, sul medico competente e sugli addetti ai compiti specifici per il pronto soccorso, salvataggio, evacuazione e prevenzione incendi;
- deve essere formalmente documentata l'informazione e l'istruzione per l'uso delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei dipendenti;
- il Responsabile SPP e/o il medico competente devono essere coinvolti nella definizione dei programmi informativi;
- la Società deve organizzare periodici incontri tra le funzioni preposte alla sicurezza sul lavoro;
- la Società deve coinvolgere il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nella organizzazione della attività di rilevazione e valutazione dei rischi, nella designazione degli addetti alla attività di prevenzione incendi, pronto soccorso ed evacuazione.

## **Formazione**

- La Società deve fornire adeguata formazione a tutti i dipendenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- il Responsabile SPP e/o il medico competente debbono partecipare alla stesura del piano di formazione;
- la formazione erogata deve prevedere questionari di valutazione;
- la formazione deve essere adeguata ai rischi della mansione cui il lavoratore è in concreto assegnato;
- deve essere predisposto uno specifico piano di formazione per i lavoratori esposti a rischi gravi ed immediati;
- i lavoratori che cambiano mansione e quelli trasferiti devono fruire di formazione preventiva, aggiuntiva e specifica per il nuovo incarico;
- i dirigenti e i preposti ricevono, a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro;

- gli addetti a specifici compiti in materia di prevenzione e protezione (addetti prevenzione incendi, addetti all'evacuazione, addetti al pronto soccorso) devono ricevere specifica formazione;
- la Società deve effettuare periodiche esercitazioni di evacuazione di cui deve essere data evidenza (verbalizzazione dell'avvenuta esercitazione con riferimento a partecipanti, svolgimento e risultanze).

### **Registri e altri documenti**

- Il registro infortuni deve essere sempre aggiornato e compilato in ogni sua parte;
- nell'ipotesi di esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni deve essere predisposto il registro degli esposti;
- deve essere data evidenza documentale delle avvenute visite dei luoghi di lavoro effettuate congiuntamente tra il Responsabile SPP ed il medico competente;
- la Società deve tenere un archivio relativo agli adempimenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro;
- il documento di valutazione dei rischi può essere tenuto anche su supporto informatico e deve essere munito di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del Responsabile SPP, del RLS o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente;
- il documento di valutazione dei rischi deve indicare i criteri gli strumenti ed i metodi con i quali si è proceduto alla valutazione dei rischi. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al Datore di Lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
- il documento di valutazione dei rischi deve contenere il programma delle misure di mantenimento e miglioramento.

### **Riunioni**

La Società deve organizzare periodici incontri tra le funzioni preposte, cui sia consentita la partecipazione all'Organismo di Vigilanza, mediante formale convocazione degli incontri e relativa verbalizzazione sottoscritta dai partecipanti.

### **Doveri del Datore di Lavoro e del Dirigente**

- Organizzare il servizio di prevenzione e protezione – il Responsabile SPP e gli addetti – e nominare il medico competente;

- valutare - anche nella scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro - tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui quelli collegati allo stress lavoro-correlato, nonché quelli connessi alle differenze di genere, età, provenienza da altri Paesi ed alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro;
- adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature e dei metodi di lavoro, in particolare per attenuare il lavoro monotono ed il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;
- elaborare, all'esito di tale valutazione, un documento (da custodirsi presso l'azienda o l'unità produttiva) contenente:
  - una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
  - l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione al primo punto;
  - il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

L'attività di valutazione e di redazione del documento deve essere compiuta in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, e va nuovamente effettuata in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori, in relazione al grado di evoluzione della tecnica o a seguito di infortuni significativi ovvero quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. In tali ipotesi, il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali;

- adottare le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, in particolare:
  - designando preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
  - aggiornando le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
  - tenendo conto delle capacità e delle condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e alla sicurezza, nell'affidare agli stessi i relativi compiti;
  - fornendo ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, di concerto con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

- adottando le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedendo l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- inviando i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedendo al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti dalle norme in materia di sicurezza sul lavoro, informando il medesimo sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva;
- adottando le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dando istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informando i lavoratori esposti a rischi gravi e immediati circa i rischi stessi e le specifiche di sicurezza adottate;
- astenendosi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- permettendo ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consentendo al rappresentante per la sicurezza di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi, le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
- prendendo appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;
- monitorando gli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno e le malattie professionali e mantenendo evidenza dei dati raccolti, di cui devono essere informati anche il servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente;
- consultando il rappresentante per la sicurezza in ordine: alla valutazione dei rischi, all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella Società; alla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, all'evacuazione dei lavoratori; all'organizzazione della formazione dei lavoratori incaricati di gestione delle emergenze;

- adottando le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- concordare con il medico competente, al momento della nomina, il luogo di custodia della cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, da conservare con salvaguardia del segreto professionale; copia della cartella sanitaria e di rischio deve essere consegnata al lavoratore al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, fornendo al medesimo le informazioni necessarie relative alla conservazione dell'originale. Ogni lavoratore interessato deve essere informato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, su richiesta, ricevere copia della documentazione sanitaria.

### **Doveri del preposto**

- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti;
- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le defezioni dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

- in caso di rilevazione di defezioni dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate

### **Doveri dei Lavoratori**

- Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le defezioni dei mezzi e dispositivi di cui ai punti precedenti nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali defezioni o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere né modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni né manovre che non siano di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

#### **2.9.2 I contratti di appalto**

##### **Rapporti con le imprese appaltatrici**

La Società deve predisporre e mantenere aggiornato l'elenco delle aziende che operano all'interno dei propri siti con contratto d'appalto.

Le modalità di gestione e di coordinamento dei lavori in appalto devono essere formalizzate in contratti scritti nei quali siano presenti espressi riferimenti agli adempimenti di cui all'art. 26 D.Lgs. 81/2008, tra cui, in capo al datore di lavoro:

- verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici in relazione ai lavori da affidare in appalto, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- fornire informazioni dettagliate agli appaltatori circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e in merito alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
- adottare misure volte ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Salvo nei casi di servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature, nonché lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai cinque uomini giorno (per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi e forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori)- sempre che essi non comportino rischi indicati nell'art. 26 comma 3- bis del D.Lgs. 81/08 - il datore di lavoro dispone/organizza la valutazione dei rischi congiunta con le società appaltatrici. Il datore di lavoro committente e l'appaltatore devono elaborare un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) nel quale siano indicate le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento deve allegarsi al contratto di appalto o d'opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

Nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro (i quali non sono soggetti a ribasso). A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Nei contratti di appalto deve essere chiaramente definita la gestione degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro nel caso di subappalto.

L'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di Lavoro.

## **Rapporti con le imprese appaltanti**

La Società deve predisporre e mantenere aggiornato l'elenco delle aziende presso le quali opera come appaltatrice.

La Società deve richiedere alle società presso le quali opera come appaltatrice le informazioni circa i rischi specifici e le misure preventive da queste adottate.

In presenza di subappaltatori devono essere definite le procedure di gestione e di coordinamento dei lavori in subappalto.

Nei contratti di appalto/opera deve essere specificatamente indicato il costo relativo alla sicurezza sul lavoro.

### **Obblighi dei fornitori**

I fornitori devono rispettare il divieto di fabbricare, vendere, noleggiare e concedere in uso attrezzi di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

### **Acquisto di attrezzi, macchinari ed impianti**

L'acquisto di attrezzi, macchinari ed impianti deve avvenire previa valutazione dei requisiti di sicurezza degli stessi ed in conformità con le normative vigenti ed applicabili in materia (es. marcatura CE, possesso di dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore, ecc.).

Qualora sia previsto dalle norme vigenti, la loro messa in esercizio sarà subordinata a procedure di verifica e collaudo.

L'utilizzo di nuove attrezzi, macchinari ed impianti dovrà essere riservato ai lavoratori allo scopo incaricati, che abbiano ricevuto adeguati informazione, formazione ed addestramento.

#### **2.9.3 Sistema disciplinare**

Oltre a quanto già riportato alla Sezione IV delle presenti Linee Guida, si ricorda che il mancato rispetto delle misure e dei principi comportamentali previsti a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori costituisce illecito disciplinare sanzionabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del CCSL applicato dalla Società

## **2.10 Processi Sensibili nell'ambito dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.**

I principali Processi Sensibili che la Società ha individuato in concreto nel proprio interno in relazione ai reati di cui all'art. 25- *octies* del D.Lgs. 231/01 sono i seguenti:

- Gestione dei flussi finanziari con particolare riferimento alle seguenti Attività a Rischio:
  - Gestione dei rapporti con fornitori/clienti/partner
  - Gestione del ciclo attivo, passivo e contabilità generale
  - Gestione degli investimenti e delle operazioni straordinarie;
  - Gestione degli adempimenti di natura tributaria/fiscale;
  - Gestione delle operazioni *intercompany* e *transfer pricing*.

### **2.10.1 Principi specifici di comportamento**

Oltre a quanto riportato al paragrafo “Ambiente generale di controllo”, all’inizio della presente sezione, si elencano di seguito alcuni ulteriori principi di comportamento che devono essere osservati in modo specifico per un’efficace prevenzione del rischio di commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio. Inoltre tali principi comportamentali costituiscono un presidio volto a garantire la correttezza degli elementi che determinano le dichiarazioni fiscali nonché a prevenire i reati presupposto previsti dall’art. 25-*quinquiesdecies* :

- determinare i requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissazione dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard;
- identificare una funzione responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte nei contratti standard;
- identificare un organo/unità responsabile dell’esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità;
- determinare i criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi/*joint-venture* con altre imprese per la realizzazione di investimenti;
- garantire trasparenza e tracciabilità degli accordi/*joint-venture* con altre imprese per la realizzazione di investimenti;
- verificare la congruità economica di eventuali investimenti effettuati in *joint venture* (rispetto dei prezzi medi di mercato, utilizzo di professionisti di fiducia per le operazioni di *due diligence*);
- in relazione alle operazioni straordinarie coinvolgere la funzione fiscale per le valutazioni economiche sottostanti a tali operazioni;

- registrare tempestivamente e correttamente le operazioni/transazioni secondo i criteri previsti dalla legge e sulla base dei principi contabili applicabili;
- verificare la completezza della documentazione relativa alla gestione del ciclo attivo/passivo;
- verificare che la società che esegue la prestazione sia la stessa che emette la fattura;
- verificare che gli eventuali pagamenti da processare manualmente rispettino i controlli previsti dalle procedure aziendali e i livelli autorizzativi definiti;
- verificare la regolarità dei pagamenti/incassi, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo;
- verificare che le prestazioni di beni e/o di servizi, nell'ambito dei rapporti sia infragruppo sia tra parti correlate (questi ultimi in coerenza con la specifica policy aziendale) risultino in linea con i valori di mercato e siano adeguatamente contrattualizzati;
- verificare e aggiornare periodicamente l'elenco delle persone formalmente delegate ed autorizzate ad operare sui c/c bancari della società;
- verificare che i conti correnti bancari siano correttamente riconciliati;
- prevedere adeguati programmi di formazione ed informazione rivolti a tutti i dipendenti che operano nelle funzioni aziendali coinvolte nella redazione del bilancio e degli altri documenti connessi nonché nelle funzioni aziendali che si occupano di adempimenti di natura fiscale;
- verificare che le iniziative di investimento rispettino i livelli autorizzativi e le regole definiti nella policy di Gruppo.

Nella predisposizione delle dichiarazioni fiscali relative alle imposte sui redditi, imposte indirette e altri tributi locali, la Società deve:

- o verificare l'effettiva corrispondenza tra gli elementi attivi/passivi indicati e quelli esistenti avvalendosi delle fatture relative alle operazioni compiute nonché degli importi contenuti nelle scritture contabili;
- o osservare perentoriamente i termini previsti dalla normativa applicabile per la presentazione delle stesse nonché per il conseguente versamento delle imposte.

E' necessario, inoltre:

- non accettare pagamenti in contanti, oltre i limiti di legge in vigore;

- nel caso di gestione di pagamenti/incassi tramite una piccola cassa alimentata da contanti, individuare formalmente il gestore della stessa e dotarsi di una procedura che ne disciplini il corretto utilizzo;
- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- non trasferire denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) per importi complessivamente superiori ai limiti di legge in vigore, se non tramite intermediari a ciò abilitati, intesi quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
- mantenere evidenza, in apposite registrazioni su archivi informatici, delle transazioni effettuate su conti correnti aperti presso Stati in cui permangono regole di trasparenza più blande e gestiti in autonomia per importi complessivamente superiori ai limiti di legge in vigore.

## **2.11 Processi Sensibili nell'ambito dei reati in materia di violazione del diritto d'autore**

I principali Processi Sensibili che la Società ha individuato al proprio interno in relazione ai reati di cui all'art. 25-novies del D.Lgs. 231/01 sono i seguenti:

- Installazione/manutenzione/aggiornamento di *software* forniti da soggetti terzi, con particolare riferimento alle seguenti Attività a Rischio:
  - Svolgimento da parte della Società di attività di duplicazione di *software* per elaboratore.
  - Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione del contenuto di una banca dati.
- Utilizzo di sistemi informatici/telematici a supporto dell'attività lavorativa con particolare riferimento alle seguenti Attività a Rischio:
  - Ricezione/diffusione di un'opera dell'ingegno protetta.
  - Immissione sui sistemi di reti telematiche, con finalità di promozione del marchio/prodotto di opere dell'ingegno di terzi.
- Sviluppo, attuazione e coordinamento di iniziative pubblicitarie e promozionali, con particolare riferimento alle seguenti Attività a Rischio:
  - Organizzazione di eventi promozionali.
  - Sponsorizzazioni.
  - Predisposizione di progetti/prodotti pubblicitari.

- Gestione dei rapporti con agenzie specializzate per l’organizzazione di eventi e/o sviluppo di prodotti pubblicitari.
- Selezione dei partner commerciali e formalizzazione dei rapporti commerciali.

Il rischio di commissione dei reati contemplati dalla presente Sezione può concretizzarsi in misura maggiore in alcuni ambiti (attività, funzioni, processi), fra i quali assumono una rilevanza centrale i settori in cui il personale opera nella promozione dei prodotti aziendali, nello sviluppo di prodotti pubblicitari, nella gestione dei *software* aziendali, attese le capacità e conoscenze specifiche che connotano i Dipendenti che operano in tale ambito.

### **2.11.1 Principi specifici di comportamento**

A presidio dei Processi Sensibili sopra citati, si richiamano i principi dettati in materia di reati di Criminalità informatica. In particolare, è opportuno:

- informare gli utilizzatori dei sistemi informatici che il *software* loro assegnato è protetto dalle leggi sul diritto d’autore ed in quanto tale ne è vietata la duplicazione, la distribuzione, la vendita o la detenzione a scopo commerciale/imprenditoriale;
- adottare regole di condotta aziendali che riguardino tutto il personale della Società nonché i terzi che agiscono per conto di quest’ultima.
- fornire, ai destinatari, un’adeguata informazione relativamente alle opere protette dal diritto d’autore ed al rischio della commissione di tale reato.

Oltre a quanto riportato al paragrafo “Ambiente generale di controllo”, all’inizio della presente sezione, si elencano di seguito alcuni ulteriori principi di comportamento che devono essere osservati in modo specifico per un’efficace prevenzione del rischio di commissione dei reati in materia di violazione del diritto d’autore:

- tutelare il *copyright* su dati, immagini e/o *software* sviluppati dall’azienda e di valore strategico per la stessa attraverso: segreto industriale, quando e dove legalmente possibile e/o (per l’Italia) registrazioni SIAE;
- utilizzare *disclaimer* su presentazioni, documentazione tecnica, commerciale che individuino chiaramente il titolare del *copyright* e la data di creazione;
- vietare l’impiego/uso/installazione sugli strumenti informatici concessi in dotazione dalla Società di materiale copiato/non contrassegnato/non autorizzato;
- vietare il *download* di *software* coperti da *copyright*;
- nell’ambito delle attività di promozione/pubblicizzazione di marchi/prodotti ed in particolare, nella gestione degli eventi, l’utilizzo, la messa a disposizione del pubblico anche attraverso un sistema di reti telematiche, di opere dell’ingegno protette, deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di diritto d’autore;

- consentire l'utilizzo di parti di opere, nonché la citazione o la riproduzione di brani altrui a condizione che non se ne faccia commercio o comunque che non costituisca concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera stessa;
- consentire la pubblicazione a titolo gratuito attraverso la rete internet di immagini/musiche a bassa risoluzione o degradate esclusivamente per uso didattico o scientifico o comunque senza scopo di lucro;
- prevedere, nei rapporti contrattuali con partner/terzi, clausole di manleva volte a tenere indenne la Società da eventuali responsabilità in caso di condotte, poste in essere dagli stessi, che possano determinare violazione di qualsiasi diritto d'autore;
- prevedere clausole che sollevino la Società da qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante da pretese di terzi in merito alla presunta violazione di diritti d'autore.

## **2.12 Processi Sensibili nell'ambito dei reati ambientali**

Per l'aggiornamento del Modello ai processi sensibili nell'ambito dei reati ambientali sono stati coinvolti i singoli datori di lavoro della Società, a cui è stato sottoposto un questionario di self-assessment al fine di individuare le aree aziendali potenzialmente a rischio.

I principali Processi Sensibili che FREE 2 MOVE ESOLUTIONS ha individuato in concreto al proprio interno sono i seguenti:

- **Gestione di rifiuti**, con particolare riferimento alle seguenti Attività a Rischio:
  - Classificazione dei rifiuti prodotti.
  - Raccolta e deposito dei rifiuti all'interno dello stabilimento.
  - Recupero e smaltimento di rifiuti direttamente o tramite terzi.
  - Trasporto di rifiuti direttamente o tramite terzi.
- **Utilizzo di sostanze lesive per l'ozono (Ozone depleting substances)**.
  - **Gestione dei rapporti con i fornitori/consulenti/partner**, con particolare riferimento alle seguenti Attività a Rischio:
    - Qualifica e selezione di fornitori/consulenti/partner.
    - Rapporti contrattuali.

### **2.12.1 Principi specifici di organizzazione**

Oltre a quanto riportato nel paragrafo “Ambiente generale” di controllo all'inizio della sezione V delle presenti Linee Guida, si elencano di seguito alcuni ulteriori principi di comportamento che devono essere osservati in modo specifico per una efficace prevenzione del rischio di commissione dei reati in oggetto.

## **2.12.2 Principi specifici di comportamento e misure preventive**

### **Gestione dei rifiuti**

La gestione dei rifiuti deve essere svolta in coerenza con i principi di precauzione e di prevenzione, coinvolgendo tutti gli operatori che possono influenzare la qualità e la quantità di rifiuti generati ed avvalendosi, se necessario, della consulenza di soggetti terzi specializzati.

La Società deve:

- garantire la corretta gestione amministrativa e legale dei rifiuti, a partire dal luogo di generazione fino allo smaltimento finale;
- perseguire l'obiettivo di ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti prodotti;
- promuovere la raccolta differenziata e la corretta separazione dei rifiuti - essenziale per aumentarne il riutilizzo/recupero e privilegiare il recupero allo smaltimento;
- garantire la corretta separazione dei rifiuti prevedendo specifiche procedure per evitare la miscelazione di rifiuti pericolosi e di rifiuti pericolosi con non pericolosi.

La Società, inoltre, tenuto conto della propria organizzazione e delle prescrizioni legali applicabili anche a livello locale, deve definire, attraverso specifica procedura, le modalità di controllo da adottare nella gestione dei rifiuti con particolare attenzione alle seguenti attività:

#### **- classificazione dei rifiuti prodotti:**

- individuare le attività o le lavorazioni che danno origine ai rifiuti e determinare su ciascun rifiuto le informazioni riguardanti le caratteristiche chimiche, fisiche, qualitative e quantitative, l'attività e/o l'impianto di origine;
- effettuare la classificazione secondo le descrizioni ed i codici del Catalogo Europeo Rifiuti (CER) previsti dalla normativa vigente in materia e attraverso analisi chimiche e di processo, eventualmente avvalendosi della consulenza di soggetti terzi;
- individuare le diverse possibilità di destinazione del rifiuto (recupero, trattamento, termovalorizzazione, incenerimento, discarica);
- ripetere periodicamente le analisi di caratterizzazione dei rifiuti e, comunque, ogni qual volta si producano nuove tipologie di rifiuti;
- tenere in considerazione ogni variazione di materiali diretti, ausiliari ed eventuali cambiamenti di processo, che possano comportare la generazione di un nuovo rifiuto o di variazione di quelli esistenti;

#### **- gestione e controllo delle autorizzazioni:**

- individuare il soggetto che, in occasione di ogni operazione di conferimento di rifiuti a terzi trasportatori e destinatari finali, verifichi:
  - l'esistenza e la validità dell'autorizzazione del fornitore che effettua il trasporto;
  - l'iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti per la tipologia di trasporto di quel rifiuto;
  - la validità dell'autorizzazione del destinatario finale del rifiuto;
  - che la targa del mezzo che trasporterà il rifiuto sia riportata nell'autorizzazione/iscrizione all'Albo Nazionale;
  - che il quantitativo del carico non superi la portata massima del mezzo;
  - che la ditta acquirente abbia inviato la prescritta comunicazione di inizio attività per l'esercizio delle operazioni di recupero di quella tipologia di rifiuto, nel caso di un rifiuto destinato al recupero;
  - le garanzie fideiussorie dei destinatari finali e dei trasportatori;
- per il trasporto di merci pericolose/rifiuti (soggetti a normativa ADR), assicurare la presenza della specifica figura del “consulente ADR”, sia nel caso in cui l'attività sia svolta direttamente dall'azienda mediante proprio personale, sia in caso di subappalto a fornitori esterni;
- **gestione dei documenti di accompagnamento dei rifiuti e comunicazioni agli Enti Pubblici:**
  - affidare a personale opportunamente formato la compilazione e verifica della documentazione amministrativa inerente la gestione dei rifiuti e in particolare dei registri di carico e scarico, dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) e del Modello Unico di Dichiarazione annuale dei rifiuti (MUD);
  - avere un sistema per la verifica del rientro nei tempi stabiliti dalla norma della IV copia del FIR;
  - individuare il responsabile della comunicazione dei dati agli Enti Pubblici, ove richiesta dalla normativa locale vigente (es. invio del MUD, compilazione della sezione rifiuti per la dichiarazione E PRTR - European Pollution Release and Transfer Register -, relazione annuale ADR);
- **gestione del deposito temporaneo dei rifiuti/isola ecologica:**
  - affidare la gestione a personale incaricato che provveda a:
  - verificare che ogni rifiuto sia depositato nelle aree stabilite ed opportunamente identificate;

- controllare le quantità presenti al fine di garantire la corretta compilazione delle operazioni di carico e scarico su registro e garantire il presidio durante gli orari di apertura dell'isola ecologica;
- organizzare le attività di smaltimento/recupero esterno affinché siano rispettate le condizioni temporali e gestionali dettate dalla normativa vigente;
- **definizione dei controlli di competenza della Sicurezza Industriale:**
  - prevedere controlli sulle autorizzazioni dei fornitori in entrata;
  - partecipare alla pesatura dei mezzi in entrata e in uscita;
  - svolgere controlli a campione dei mezzi in uscita per verificare la corrispondenza del materiale caricato con quello indicato nell'ordine di vendita e/o nei documenti di trasporto e nel FIR;

#### **Utilizzo di sostanze lesive per l'ozono (Ozone depleting substances)**

La Società che produca e/o utilizzi apparecchiature per il raffreddamento, il condizionamento e la climatizzazione, contenenti sostanze lesive dello strato di ozono (ODS), deve provvedere a gestire tali sostanze tramite procedure che consentano per le tipologie soggette:

- di rispettare il divieto di commercializzazione anche ponendo attenzione alle attività di dismissione e cessione degli impianti;
- di rispettare le tempistiche di detenzione anche in riferimento al divieto di effettuare rabbocchi nel corso, ad esempio, delle attività di manutenzione.

#### **Gestione dei rapporti con i fornitori/consulenti/partner**

Per lo svolgimento di determinate attività comprese quelle di trasporto, smaltimento, recupero e vendita dei rifiuti, la Free 2 Move esolutions si avvale di fornitori/consulenti/partner.

Come premesso nel paragrafo 1.3 della Sezione V dal presente Modello, il monitoraggio del processo di “Qualifica e selezione dei fornitori” è stato demandato dalla Società a Stellantis Europe S.p.A. (funzione Purchasing), che gestisce gli acquisti operando secondo mandato in nome e per conto della Società.

Stellantis Europe S.p.A. è dotata di un proprio Modello e di adeguati strumenti di controllo in fase di selezione delle controparti commerciali per evitare un coinvolgimento - anche involontario - proprio o delle società mandanti - in azioni illecite.

La selezione dei consulenti/fornitori/partner e la regolamentazione dei rapporti con i medesimi devono essere improntati ai seguenti principi:

- privilegiare i consulenti/fornitori/partner dotati di Sistemi di Gestione Ambientale certificati UNI EN ISO 14001:2015 o registrati EMAS;

- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei medesimi attraverso l'acquisizione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dei seguenti documenti:
  - visura ordinaria presso la Camera di Commercio;
  - autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/00 relativa ad eventuali carichi pendenti o sentenze emesse nei loro confronti;
  - copia del certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali;
  - autorizzazione degli impianti di destinazione finale dei rifiuti;
  - autorizzazioni al trasporto dei rifiuti;
- prevedere nei contratti con i consulenti/fornitori/partner apposite clausole:
  - con cui i medesimi si impegnino a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti, terzi ausiliari e dagli eventuali sub-appaltatori, le norme di legge a tutela dell'ambiente;
  - con cui i medesimi dichiarino e garantiscano di essere in possesso di tutte le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dei servizi oggetto del contratto;
  - che consentano alla società o a persone/enti delegati dalla stessa, di effettuare ispezioni, verifiche e controlli sulle attività correlate ad aspetti ambientali significativi;
- effettuare incontri di informazione e formazione con i consulenti/fornitori/partner operanti nello stabilimento, in relazione alla conoscenza della Politica Ambiente, agli aspetti ambientali significativi ed alle relative modalità di gestione.

## **2.13 Processi Sensibili nell'ambito dei reati tributari**

principali Processi Sensibili che la Società ha individuato in concreto nel proprio interno in relazione ai reati di cui all'art. 25- *quinquiesdecies* del D.Lgs. 231/01 sono i seguenti:

- Gestione della fatturazione, dei dati contabilizzati e della redazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto al fine di calcolare le imposte da versare;
- Gestione dell'emissione o del rilascio di fatture attive o altri documenti contabili;
- Gestione delle dichiarazioni di intento emesse e ricevute;
- Applicazione delle ritenute alla fonte;
- Gestione delle operazioni intracomunitarie

### **2.13.1 Principi generali di comportamento**

Oltre a quanto riportato al paragrafo “Ambiente generale di controllo”, all’inizio della presente sezione ed ai principi specifici di comportamento indicati nel paragrafo 2.8 (reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio), si elencano di seguito alcuni principi di comportamento che devono essere osservati in modo specifico per un’efficace prevenzione del rischio di commissione dei reati tributari.

#### **E’ fatto divieto di:**

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dall’art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001, riguardanti i reati tributari presentati nell’Allegato A;
- rappresentare o trasmettere per l’elaborazione e la rappresentazione in sede di dichiarazioni annuali sui redditi o l’IVA, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti al vero, ovvero predisporre fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- emettere fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- porre in essere comportamenti che impediscano, mediante l’occultamento di documenti o l’uso di altri mezzi fraudolenti, ovvero ostacolino lo svolgimento dell’attività di controllo e di revisione da parti dei soci e del Collegio Sindacale;
- effettuare prestazioni o pagamenti in favore di collaboratori, fornitori, consulenti, o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi ovvero in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- fornire alla Amministrazione finanziaria documentazione non veritiera, occultare notizie e informazioni rilevanti e, più in generale, ostacolare l’attività di controllo della medesima.

#### **In via generale, è richiesto di:**

- Redigere e tenere costantemente aggiornato un calendario, anche informativo, con evidenza degli adempimenti richiesti per l’invio delle dichiarazioni delle imposte sui redditi e IVA;
- Assicurare la completezza, veridicità e trasparenza dei dati e della documentazione trasmessa;

- Verificare le operazioni e la rispondenza con la realtà ai fini di evitare simulazioni oggettive;
- Verificare i soggetti coinvolti ai fini di evitare l'emergere di simulazioni soggettive (soggetti interposti);
- Garantire l'archiviazione presso l'area all'uopo deputata di tutta la documentazione e corrispondenza intrattenuta con la Pubblica Amministrazione e suddivisa per cronologia e tipologia di imposte dichiarate/pagate.
- Verificare l'esistenza e l'operatività dei business partner (es. fornitori, consulenti, distributori, dealer e clienti).
- Gli adempimenti nei confronti della Amministrazione Finanziaria e, più in generale, nei confronti dei terzi devono essere effettuati con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritieri evitando e comunque segnalando, nella forma e nei modi idonei, eventuali situazioni che potrebbero comportare il compimento dei reati oggetto della normativa 231.
- verificare e monitorare periodicamente, prima di effettuare operazioni intracomunitarie, che i soggetti terzi (fornitori, esportatori, dealer, clienti, ecc.) con cui la Società intrattiene rapporti commerciali, siano iscritti nell'archivio VIES (VAT information exchange system).
- effettuare controlli specifici in caso di mancata iscrizione al VIES della controparte commerciale.

### **2.13.2 Principi specifici di comportamento**

Si elencano di seguito alcuni ulteriori principi di comportamento che devono essere osservati in modo specifico per un'efficace prevenzione del rischio di commissione dei reati tributari.

**Quando la Società opera in qualità di fornitore di un esportatore abituale e riceve dal cliente una dichiarazione d'intento, deve:**

- verificare telematicamente (sul sito dell'Agenzia delle Entrate) l'avvenuta presentazione, da parte dell'esportatore abituale, della dichiarazione d'intento;
- emettere fattura per operazione non imponibile ai fini IVA.

**Quando la Società emette dichiarazioni d'intento verso i propri fornitori, deve:**

- verificare il proprio plafond disponibile;
- presentare dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate;
- verificare il livello di utilizzo della dichiarazione d'intento a fronte delle fatture ricevute senza applicazione dell'IVA.

**Quando la Società opera in qualità di sostituto di imposta, deve:**

- collezionare la specifica documentazione richiesta dalla legge al fine di applicare correttamente le ritenute previste per le diverse tipologie di pagamenti;
- conservare tale documentazione e renderla disponibile ai fini del controllo interno ed eventuali audit.

**Quando la Società italiana detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una società non residente, deve:**

- verificare, anche con l'aiuto di idonei strumenti informatici, l'esistenza delle condizioni che determinano l'applicabilità o meno della normativa sulle Controlled Foreign Company.

**Quando la società è coinvolta in qualità di partecipante, promoter o di soggetto informato, in operazioni di planning aggressivo ai sensi della normativa DAC 6, deve:**

- comunicare all'Agenzia delle Entrate competente i dettagli dell'operazione in oggetto, previa analisi della fattispecie, da effettuare anche avvalendosi di tool informatici appositamente sviluppati.

## **ALLEGATO A: Le fattispecie dei reati presupposto**

### **Le fattispecie dei delitti contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01)**

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/01 agli artt. 24 e 25.

#### **- *Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.)***

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

#### **- *Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.)***

Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.

#### **- *Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)***

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

#### **- *Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo da parte dello Stato italiano o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per le finalità previste (la condotta, infatti, consiste nell'avere distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

**- *Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

**- *Concussione (art. 317 c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal D.Lgs. 231/01; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi, nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/01 stesso, nell'ipotesi in cui un dipendente od un agente della Società concorra nel reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la Società).

Per "pubblico ufficiale" e "incaricato di pubblico servizio" si intendono anche i seguenti soggetti:

- 1) i membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) i funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agenti delle Comunità europee;
- 3) le persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) i membri e gli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea svolgono funzioni è attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

**- *Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)***

Tale ipotesi di reato, anche detta “**concussione per induzione**”, si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, abusando della propria qualità o dei propri poteri, inducano qualcuno a dare o a promettere indebitamente denaro o altra utilità a sé o a un terzo.

La pena prevista è della reclusione da sei a dieci anni e sei mesi per il pubblico ufficiale e l’incaricato di pubblico servizio, e, per chi dà o promette denaro o altra utilità, della reclusione fino a tre anni o fino a quattro quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000,00.

**- *Corruzione per l’esercizio della funzione o per compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio (artt. 318, 319, 319-bis, 320 c.p.)***

Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell’offerente).

L’attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l’aggiudicazione di una gara).

In caso di atto contrario ai propri doveri, la pena è aumentata se il fatto ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Le pene previste in caso di corruzione per un atto dovuto si applicano anche nel caso in cui a commetterlo sia un incaricato di pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Le pene previste in caso di atto contrario ai propri doveri si applicano anche nel caso in cui a commetterlo sia un incaricato di pubblico servizio.

Tali ipotesi di reato si differenziano dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato del pubblico servizio.

Sono previste pene anche per il corruttore (art. 321 c.p.).

Per "pubblico ufficiale" e "incaricato di pubblico servizio" si intendono anche i seguenti soggetti:

- 1) i membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) i funzionari e gli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

- 3) le persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) i membri e gli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea svolgono funzioni e attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Ai fini della determinazione delle pene per il corruttore sono considerati "pubblico ufficiale" e "incaricato di pubblico servizio", oltre ai soggetti indicati ai precedenti punti, anche le persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

**- *Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

**- *Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

Per "pubblico ufficiale" e "incaricato di pubblico servizio" si intendono anche i seguenti soggetti:

- 1) i membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) i funzionari e gli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) le persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) i membri e gli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

- 5) coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea svolgono funzioni e attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- 6) persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

- ***Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)***

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.
- 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

**- *Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)***

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

A tale fine, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

**- *Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)***

Chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà.

**- *Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis)***

Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

***Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)***

Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

***Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898)***

Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

***Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritieri (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

***- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

***- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

Il reato è aggravato se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema o nel caso in cui venga commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

## **1.1 La Pubblica Amministrazione**

Obiettivo del presente paragrafo è di indicare dei criteri generali e fornire un elenco esemplificativo di quei soggetti qualificati come “soggetti attivi” nei reati rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/01, ovvero di quei soggetti la cui qualifica è necessaria ad integrare fattispecie criminose nello stesso previste.

### **1.1.1 Enti della pubblica amministrazione**

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come “Ente della pubblica amministrazione” qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Sebbene non esista nel codice penale una definizione di pubblica amministrazione, in base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla pubblica amministrazione quegli enti che svolgono “tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici”.

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria è possibile richiamare, da ultimo, l'art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/01 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il quale definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato.

Si riepilogano qui di seguito i caratteri distintivi degli enti della Pubblica Amministrazione.

Ente della Pubblica Amministrazione:

Qualsiasi ente che abbia in cura interessi pubblici, che svolga attività:

- **legislativa**
- **giurisdizionale**
- **amministrativa**

in forza di:

- **norme di diritto pubblico**
- **di atti autoritativi**

Pubblica Amministrazione:

Tutte le **attività dello Stato** e degli altri enti pubblici.

A titolo meramente esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione, i seguenti enti o categorie di enti:

- Istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
- Enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, quali:
- Ministeri;
- Camera e Senato;
- Dipartimento Politiche Comunitarie;
- Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
- Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;

- Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
- Banca d’Italia;
- Consob;
- Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
- Agenzia delle Entrate;
- Regioni;
- Province;
- Comuni;
- Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
- Camere di Comercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni.

Tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali:

- INPS;
- CNR;
- INAIL;
- ISTAT;
- ENASARCO;
- ASL;
- Enti e Monopoli di Stato;
- RAI.

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose *ex D.Lgs. 231/01*.

In particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei “Pubblici Ufficiali” e degli “Incaricati di Pubblico Servizio”.

### **1.1.2 Pubblici Ufficiali**

Ai sensi dell’art. 357, primo comma, codice penale, è considerato pubblico ufficiale “*agli effetti della legge penale*” colui il quale esercita “*una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*”.

Il secondo comma si preoccupa poi di definire la nozione di “pubblica funzione amministrativa”. Non si è compiuta invece un’analoga attività definitiva per precisare la

nozione di “funzione legislativa” e “funzione giudiziaria” in quanto la individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha di solito dato luogo a particolari problemi o difficoltà.

Pertanto, il secondo comma dell’articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale “*è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi*”.

In altre parole, è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da “norme di diritto pubblico”, ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Il secondo comma dell’art. 357 c.p. traduce poi in termini normativi alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di “pubblica funzione” da quella di “servizio pubblico”.

I caratteri distintivi della prima figura possono essere sintetizzati come segue:

**Pubblico Ufficiale:** Colui che **esercita una pubblica funzione** legislativa, giudiziaria o amministrativa.

**Pubblica funzione amministrativa:** Funzione amministrativa disciplinata da **norme di diritto pubblico** e da **atti autoritativi**; caratterizzata da:

- **formazione e manifestazione della volontà della pubblica amministrazione**, oppure
- **svolgimento per mezzo di poteri autoritativi o certificativi**.

**Norme di diritto pubblico:** Norme volte al perseguimento di uno **scopo pubblico** ed alla **tutela di un pubblico interesse**.

**Pubblici Ufficiali stranieri:**

- **qualsiasi persona eserciti una funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria in un paese straniero**;
- **qualsiasi persona che esercita una funzione pubblica per un paese straniero o per un ente pubblico o un’impresa pubblica di tale Paese**;
- **qualsiasi funzionario o agente di un’organizzazione internazionale pubblica**.

### **1.1.3 Incaricati di un pubblico servizio**

La definizione della categoria di “soggetti incaricati di un pubblico servizio” non è allo stato concorde in dottrina così come in giurisprudenza. Volendo meglio puntualizzare tale categoria di “soggetti incaricati di un pubblico servizio”, è necessario far riferimento alla definizione fornita dal codice penale e alle interpretazioni emerse a seguito dell’applicazione pratica. In particolare, l’art. 358 c.p. recita che “*sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio*”.

*Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.*

Il “servizio”, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato – così come la “pubblica funzione”- da norme di diritto pubblico tuttavia senza poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

La legge inoltre precisa che non può mai costituire “servizio pubblico” lo svolgimento di “semplici mansioni di ordine” né la “prestazione di opera meramente materiale”.

La giurisprudenza ha individuato una serie di “indici rivelatori” del carattere pubblicistico dell’ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di Società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- la sottoposizione ad un’attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;
- l’apporto finanziario da parte dello Stato;
- la presenza dell’interesse pubblico in seno all’attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l’elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualità di “incaricato di un pubblico servizio” è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall’ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

I caratteri peculiari della figura dell’incaricato di pubblico servizio sono sintetizzati nel seguente specchietto:

**Incaricati di Pubblico Servizio:** Coloro che, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

**Pubblico servizio: Un’attività:**

- disciplinata da norme diritto pubblico;
- caratterizzata dalla mancanza di poteri di natura deliberativa, autoritativa e certificativi (tipici della Pubblica funzione amministrativa), e
- non può mai costituire Pubblico servizio lo svolgimento di semplici mansioni di ordine né la prestazione di opera meramente materiale.

## **2. Le fattispecie dei reati di “criminalità informatica” (art. 24-bis del D.Lgs. 231/01)**

La legge n. 48/2008 di ratifica della Convenzione sulla criminalità informatica ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 l’art. **24-bis**, il quale ha esteso la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai reati di “**Criminalità Informatica**”.

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/01 all’art. 24-bis:

- ***Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)***

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

- ***Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)***

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da due a dieci anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l’interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d’ufficio.

- ***Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all’accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)***

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

- ***Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)***

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso:

1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615 ter, terzo comma;

2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema.

- ***Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)***

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere

comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617 quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni.

**- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)***

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

**- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (art. 635-ter c.p.)***

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

**- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)***

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

**- *Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater 1c.p.)***

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615 ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

**- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.)***

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

- La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3.

**- *Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)***

Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

**- *Estorsione (art. 629, comma 3, c.p.)***

Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615 ter, 617 quater, 617 sexies, 635 bis, 635 quater e 635 quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.

**- *Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)***

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli

obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a 3 anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

### **3. Le fattispecie dei delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del D.Lgs. 231/01)**

La Legge 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, comma 29, ha introdotto i delitti di criminalità organizzata nell'ambito dell'art. 24 *ter* del D.Lgs. 231/01.

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate dall'art. 24 *ter* del D.Lgs. 231/01.

#### **- *Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)***

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-*bis*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, 22-bis, comma 1 della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Le fattispecie di reato previste dagli artt. 600, 601, 601-bis e 602 c.p. sono descritte nel paragrafo relativo ai *Reati contro la personalità individuale*, previsti all'art. 25- *quinquies* del D.Lgs. 231/01.

L'articolo 12, commi 3 e 3-*bis*, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine) prevede: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive. 3-*bis*. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. (*omissis*)

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

**- *Associazione di tipo mafioso, anche straniere (art. 416- bis c.p.)***

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero per impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo persegono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

**- *Scambio elettorale politico mafioso (art. 416- ter c.p.)***

Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le

modalità di cui al terzo comma dell'art. 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

**- *Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)***

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trent'anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'art. 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

**- *Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/1990 - Testo Unico Sugli Stupefacenti)***

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dell'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dediti all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dediti all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove  
del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

- *Art. 407, co. 2, lett. a), n. 5 c.p.p. Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparco escluse quelle previste dall'art. 2, co. 3 l. 110/75.*

#### **4. Le fattispecie dei reati transnazionali (Legge n. 146 del 16 marzo 2006)**

La legge n. 146 del 16 marzo 2006, pubblicata in Gazzetta Ufficiale l'11 aprile 2006, ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 (c.d. Convenzione di Palermo).

Il nucleo centrale della convenzione è costituito dalla nozione di *reato transnazionale* (art. 3). E' tale il reato che (i) travalica, sotto uno o più aspetti (preparatorio, commissivo od effettuale), i confini di un singolo Stato, (ii) è commesso da un'organizzazione criminale e (iii) è caratterizzato da una certa gravità (esso deve essere punito nei singoli ordinamenti con una pena detentiva non inferiore nel massimo a quattro anni).

Ciò che rileva non è pertanto il reato occasionalmente transnazionale, ma il reato frutto di un'attività organizzativa dotata di stabilità e prospettiva strategica, dunque suscettibile di essere ripetuto nel tempo.

Con la legge di ratifica della Convenzione di Palermo viene ampliato l'ambito di operatività del D. Lgs. 231/01: ai reati transnazionali indicati nella legge 146/2006 si applicano, infatti, in base all'art. 10 della legge stessa, le disposizioni di cui al D. Lgs. 231/01.

La legge definisce il reato transnazionale come il reato, punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, che veda coinvolto un gruppo criminale organizzato e che:

- sia commesso in più di uno Stato; ovvero
- sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; ovvero
- sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; ovvero
- sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

La Società è responsabile per i seguenti reati, compiuti nel suo interesse o a suo vantaggio, qualora presentino il carattere di transnazionalità come definito sopra.

#### **Reati di associazione**

- *Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)*

- *Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)*
- *Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR n. 309/1990)<sup>3</sup>*
- ~~*— Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del DPR n. 43/1973) Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.Lgs 141/2010)*~~

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui tre o più persone si associano allo scopo di introdurre, vendere, trasportare, acquistare o detenere nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi. Coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanzianno sono puniti con la reclusione da tre a otto anni. Coloro che partecipano sono invece puniti con la reclusione da uno a sei anni.

### **Reati di traffico di migranti**

- *Traffico di migranti (art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D. Lgs. n. 286/1998)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in violazione delle leggi concernenti la disciplina dell'immigrazione, un soggetto promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente. In tal caso si è puniti con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone, la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale, la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale, il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti, gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive (sono previsti degli aumenti di pena nel caso ricorrano due o più di tali ipotesi o nel caso in cui i fatti di cui sopra siano commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento o al fine di trarne profitto, anche indiretto).

Fuori dai casi sopra riportati, e salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in

---

<sup>3</sup> Le fattispecie di reato previste dagli artt. 416, 416 bis e art. 74 del DPR n. 309/1990. sono descritte nel paragrafo relativo ai *Delitti di criminalità organizzata* previsti all'art. 24 ter del D.Lgs. 231/01.

concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà

In tal caso alla società si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote e la sanzione interdittiva per una durata non inferiore a un anno.

### **Reati di intralcio alla giustizia**

- ***Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, un soggetto, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere. In tal caso, si è puniti con la reclusione da due a sei anni.

- ***Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si pongano in essere attività di aiuto ad un soggetto ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, in seguito al compimento di un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione. In tal caso è prevista la reclusione fino a quattro anni.

Nei predetti casi alla società si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. La sanzione pecuniaria può pertanto raggiungere la somma di circa 775 mila euro. Con riferimento a tali tipologie di reati non sono previste sanzioni interdittive.

### **5. Delitti in tema di “falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni distintivi” e i delitti contro l’industria e il commercio (artt. 25-bis e 25-bis 1 del D.Lgs. 231/01)**

Si descrivono brevemente qui di seguito le fattispecie contemplate dall'art. 25-bis del D.Lgs. 231/01 e, in particolare, i **delitti in tema di falsità di segni distintivi** (artt. 473 e 474 c.p.) introdotti dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99, art.15, comma 7:

- ***Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);***
- ***Alterazione di monete (art. 454 c.p.);***
- ***Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);***
- ***Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);***

- *Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);*
- *Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);*
- *Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);*
- *Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);*
- *Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)*

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

- *Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474)*

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

La Legge 23 luglio 2009, n. 99, art.15, comma 7 ha inoltre introdotto l'**art. 25- bis I del D.Lgs. 231/01**, rubricato “**Delitti contro l'industria e il commercio**”, le cui singole fattispecie sono di seguito descritte:

**- *Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)***

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

**- *Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis.)***

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

**- *Frodi contro le industrie nazionali ( art. 514 c.p.)***

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

**- *Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)***

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

**- *Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)***

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032,00.

**- *Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)***

Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.

- ***Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter)***

Salvo l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

- ***Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater)***

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

## **6. Le fattispecie dei reati societari (art. 25-ter del D.Lgs. 231/01)**

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/01 all'art. 25-ter.

### **- *False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)***

Il reato si realizza nei casi in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongano fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettano fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Nel caso di commissione di tale reato la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

La responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le falsità o le omissioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

### **- *Fatti di lieve entità (art. 2621-bis)***

Si applica una pena inferiore (da sei mesi a tre anni di reclusione) se le false comunicazioni sociali previste dall'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto anche conto della natura e delle dimensioni della società.

Si applica altresì la stessa pena quando le false comunicazioni sociali di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (ovvero società non soggette a fallimento). In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

### **- *False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)***

Il reato si realizza nei casi in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongano fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettano fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Nel caso di commissione di tale reato la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Sono equiparate alle società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
  - 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
  - 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
  - 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.
- Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

**- *Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)<sup>4</sup>***

Il reato si perfeziona, se la condotta ha cagionato un danno ai soci, quanto gli amministratori, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

Tale reato è procedibile a querela della persona offesa e la pena è della reclusione fino a un anno.

**- *Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)***

Tale reato sanziona con la reclusione sino a un anno gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

**- *Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)***

Tale reato sanziona con l'arresto sino a un anno gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

**- *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)***

---

<sup>4</sup> Modificato dall'art. 37, comma 35, del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, che esclude la revisione dal novero delle attività di cui la norma sanziona l'impedimento da parte degli amministratori.

Questo reato si perfeziona nel caso in cui gli amministratori acquistino o la sottoscrivano azioni o quote sociali o della società controllante, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Il reato di perfeziona altresì se gli amministratori, fuori dei casi previsti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

**- *Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)***

La fattispecie si realizza con l'effettuazione da parte degli amministratori, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

**- *Omissa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)***

La fattispecie si realizza allorché l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, non dà notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Si fa presente che se il conflitto di interessi riguarda l'amministratore delegato, egli deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

**- *Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)***

Tale ipotesi si ha quando: viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

**- *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)***

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

**- *Corruzione tra privati (art. 2635 c. 3 c.c.)***

Il reato punisce chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori, di società o enti privati ovvero a soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza degli stessi.

La pena prevista è della reclusione da uno a tre anni ed il reato è procedibile d'ufficio.

**- *Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis, comma 1, c.c.)***

Il reato punisce chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti a determinate categorie di persone che operano all'interno di società o enti (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori, nonché a chi svolge nelle società private un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive) per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non siano accettate.

**- *Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)***

La condotta tipica prevede che si determini, con atti simulati o fraudolenti, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

**- *Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)***

La fattispecie si concretizza allorché si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

**- *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 commi 1 e 2 c.c.)***

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione (da parte di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società o enti e di altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti) nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

**- *False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023)***

Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

**7. Le fattispecie dei reati di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del D.Lgs. 231/01)**

Si descrivono brevemente qui di seguito le principali fattispecie richiamate dal D.Lgs. 231/01 all'art. 25-*quater*.

**- *Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)***

Tale norma punisce nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato.

Sono altresì puniti coloro che partecipano a tali associazioni.

**- *Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis c.p.)***

Tale norma punisce chiunque promuova, costituisca, organizzi, diriga, finanzi o partecipi ad associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

**- *Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)***

La norma in esame sanziona chiunque dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate nei precedenti articoli 270 e 270-bis.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

**- *Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)***

Chiunque, al di fuori dei casi di cui al precedente articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

La norma sanziona, con la reclusione da cinque a otto anni, la persona che viene arruolata.

**- *Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater 1 c.p.)***

La norma in esame sanziona chiunque, fuori dai casi di cui agli articoli 270 bis e 270 quater, organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies.

**- *Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)***

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis descritto sopra, addestra o comunque fornisca istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270 sexies.

**- *Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies 1 c.p.)***

Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270 bis e 270 quater 1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.

Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni

**- *Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies 2 c.p.)***

Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

**- *Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)***

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

**- *Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)***

È punito ai sensi di questa norma chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenti alla vita od alla incolumità di una persona.

Il reato è aggravato nel caso in cui, dai fatti derivino una lesione grave o gravissima o la morte della persona ovvero nel caso in cui l'atto sia rivolto contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.

**- *Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)***

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 del codice penale e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

**- *Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.)***

E' punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies:

- 1) procura a sé o ad altri materia radioattiva;
- 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.

E' punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies:

- 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;
- 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.

Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.

**- *Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)***

Tale condotta criminosa si realizza attraverso il sequestro di una persona per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Il reato è aggravato dalla morte, voluta o non voluta, del sequestrato.

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

**- *Sequestro di persona a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.)***

Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 289-bis.

Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'articolo 605 aumentate dalla metà a due terzi.

- ***Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.)***

La norma prevede che chiunque istighi taluno a commettere uno dei delitti non colposi preveduti nel titolo del codice penale dedicato ai delitti contro la personalità dello Stato, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

- ***Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 c.p.)***

Questa norma punisce la condotta di chi si accordi al fine di commettere uno dei delitti di cui al precedente punto (art. 302 c.p.).

- ***Banda armata e formazione e partecipazione; assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307.c.p.)***

Tale reato si realizza quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302 del Cod. Pen. sopra riportato, si forma una banda armata. Sono altresì sanzionati coloro che, fuori de casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, danno rifugio, forniscono vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di persone a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banca armata per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302 del Cod. Pen..

- ***Reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali: consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 e '80, volta a combattere il terrorismo***

**- *Reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York dell'8 dicembre 1999***

Ai sensi del citato articolo, commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

- a) un atto che costituisce reato come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero
- b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire una popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa.

Perché un atto costituisca uno dei suddetti reati non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto alle lettere (a) e (b).

Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti.

Commette altresì un reato chiunque:

- prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra;
- organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra;
- contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e:
- deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implichino la commissione del reato; o
- deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato.

Tra le condotte criminose integrative delle fattispecie di reato di terrorismo, quelle che potrebbero facilmente realizzarsi sono le condotte consistenti nel “finanziamento” (vedi art. 270-bis c.p.).

Al fine di poter affermare se sia o meno ravvisabile il rischio di commissione di tale tipologia di reati, occorre esaminare il profilo soggettivo richiesto dalla norma ai fini della configurabilità del reato.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, i reati di terrorismo si configurano come reati dolosi. Quindi, perché si realizzi la fattispecie dolosa è necessario, dal punto di vista della rappresentazione psicologica dell'agente, che il medesimo abbia coscienza dell'evento antigiuridico e lo voglia realizzare attraverso una condotta a lui attribuibile. Pertanto,

affinché si possano configurare le fattispecie di reato in esame, è necessario che l'agente abbia coscienza del carattere terroristico dell'attività e abbia l'intento di favorirla.

Ciò detto, perché si configuri una condotta criminosa integrativa del reato di terrorismo, è necessario che l'agente abbia coscienza del fatto che l'associazione alla quale concede il finanziamento si prefigga fini di terrorismo o di eversione e che abbia l'intento di favorirne l'attività.

Peraltro, sarebbe altresì configurabile il perfezionamento della fattispecie criminosa anche qualora il soggetto agisse a titolo di dolo eventuale. In tal caso, l'agente dovrebbe prevedere ed accettare il rischio del verificarsi dell'evento, pur non volendolo direttamente. La previsione del rischio del verificarsi dell'evento e la determinazione volontaria nell'adottare la condotta criminosa devono desumersi da elementi univoci e obiettivi.

## **8. Le fattispecie dei reati contro la personalità individuale (art. 25-quater. 1 e 25-quinquies del D.Lgs. 231/01)**

Si descrivono brevemente qui di seguito le principali fattispecie richiamate dal D.lgs. 231/01 all'art. 25-quinquies.

### **- *Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)***

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

### **- *Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)***

Chiunque recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce, sfrutta, getisce, organizza o controlla la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

### **- *Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)***

Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici o produce materiale pornografico ovvero recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulgà, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulgà notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

**- *Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)***

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000.

**- *Pornografia virtuale (art. 600-quater 1 c.p.)***

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

- ***Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)***

Chiunque organizza o propaga viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

- ***Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)***

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.

Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

- ***Tratta di persone (art. 601 c.p.)***

Chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità. Di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerla a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

- ***Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)***

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

**- *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)***

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

**- *Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.)***

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della Giustizia.

Per quanto attiene ai reati connessi alla schiavitù, tali ipotesi di reato si estendono non solo al soggetto che direttamente realizza la fattispecie illecita, ma anche a chi consapevolmente agevola anche solo finanziariamente la medesima condotta.

La condotta rilevante in questi casi può essere costituita dal procacciamento illegale della forza lavoro attraverso il traffico di migranti e la tratta degli schiavi.

## **9. Le fattispecie dei reati e illeciti amministrativi di market abuse (art. 25 *sexies* del D.Lgs. 231/01)**

### **9.1 I reati e gli illeciti amministrativi**

Le fattispecie di reato e di illecito amministrativo di abuso di mercato sono disciplinate dal nuovo Titolo I-*bis*, Capo II, Parte V del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza, "TUF") rubricato "Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato".

Secondo la nuova disciplina, infatti, l'ente potrà essere considerato responsabile sia qualora vengano commessi nel suo interesse o a suo vantaggio reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF) o di manipolazione del mercato (art. 185 TUF), sia ove le stesse condotte non integrino reati ma semplici illeciti amministrativi (rispettivamente artt. 187 – *bis* TUF per l'abuso di informazioni privilegiate e 187 - *ter* TUF per la manipolazione del mercato).

Nel caso in cui la condotta illecita integri gli estremi del reato la responsabilità dell'ente troverà fondamento nell'art 25-*sexies* del D.Lgs. 231/01; nel caso in cui, al contrario, l'illecito sia da classificare come amministrativo l'ente sarà responsabile *ex art. 187-quinquies* TUF.

### **I Reati:**

**- *Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)***

Commette reato di abuso di informazioni privilegiate chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari<sup>5</sup> utilizzando le informazioni medesime;
- comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;
- raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, a compiere taluna delle operazioni indicate al primo punto.

Commette reato di abuso di informazioni privilegiate, inoltre, chi, entrando in possesso di informazioni privilegiate a causa della preparazione o della realizzazione di attività delittuose, compia taluna delle azioni di cui sopra (è il caso, ad esempio, del "pirata informatico" che, a seguito dell'accesso abusivo al sistema informatizzato di una società, riesce ad entrare in possesso di informazioni riservate *price sensitive*).

È altresì punito chi, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle sopra indicate e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti indicati nei tre punti di cui sopra.

---

<sup>5</sup> Per "strumenti finanziari" si intendono: a) le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; b) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali; b-bis) gli strumenti finanziari, negoziabili sul mercato dei capitali, previsti dal codice civile; c) le quote di fondi comuni di investimento; d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici; f) i contratti "future" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; g) i contratti di scambio a pronti e a termine (*swap*) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (*equità swap*), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; h) i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi d'interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; i) i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché i contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; j) le combinazioni di contratti o di titoli indicati nelle precedenti lettere.

Integrano ipotesi di reato anche i fatti di cui sopra che riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.

Esempio:

Il Responsabile Finanza della società impedisce ordini di compravendita di titoli azionari di un'impresa quotata (ad esempio un *partner* commerciale della società) sulla base di informazioni privilegiate.

**- *Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)***

Commette reato di manipolazione del mercato chiunque diffonde notizie false (c.d manipolazione informativa) o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (c.d. manipolazione negoziativa).

Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

Con riferimento alla diffusione di informazioni false o fuorvianti si sottolinea, inoltre, che questo tipo di manipolazione del mercato comprende anche i casi in cui la creazione di un'indicazione fuorviante derivi dall'inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dell'emittente o di altri soggetti obbligati.

Esempi:

Il Direttore Generale della società diffonde comunicazioni false su eventi societari (ad esempio circa l'esistenza di progetti di ristrutturazione in corso) o sulla situazione della società con lo scopo di influenzare i prezzi dei titoli quotati (*manipolazione informativa*).

Il Responsabile Finanza impedisce ordini di compravendita relativi ad uno o più specifici strumenti finanziari o a contratti derivati in prossimità della fine delle negoziazioni in modo da alterarne il prezzo finale (*manipolazione negoziativa*).

Con riferimento ai casi di esempio riportati, inoltre, si sottolinea che la responsabilità dell'ente è configurabile solo nell'ipotesi in cui tali comportamenti siano stati posti in essere nel suo interesse o a suo vantaggio da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione dell'ente stesso o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, ovvero da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti anzidetti.

**- *Responsabilità dell'ente (art. 187-quinquies TUF)***

L'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

- 3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.
- 4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.

## **9.2 Il concetto di Informazione Privilegiata**

Il concetto di informazione privilegiata rappresenta il fulcro attorno al quale ruota l'intera disciplina sull'*insider trading* e quella concernente l'informazione societaria disciplinata nel Titolo III, Capo I, art. 114 e seguenti del TUF e nel Regolamento Consob n. 11971/1999 (qui di seguito il “Regolamento Emittenti”).

Secondo quanto previsto dall'art. 181 del TUF un'informazione è **da considerarsi privilegiata l'informazione** (qui di seguito le “Informazioni Privilegiate”):

- **di carattere preciso;**

(ossia un'informazione inerente a circostanze o eventi esistenti o verificatisi o a circostanze o eventi che ragionevolmente possano prevedersi che verranno ad esistenza o che si verificheranno; deve inoltre trattarsi di informazione sufficientemente esplicita e dettagliata, in modo che chi la impiega sia posto in condizione di ritenere che dall'uso potranno effettivamente verificarsi determinati effetti sul prezzo degli strumenti finanziari).

- **non ancora resa pubblica;**

(ossia un'informazione non ancora resa disponibile al mercato, per esempio tramite pubblicazione su siti internet o su quotidiani o tramite comunicazioni effettuate ad Autorità di Vigilanza).

- **concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari;**

(ossia una cosiddetta "corporate information", e cioè un'informazione relativa alla situazione economica patrimoniale o a vicende organizzative dell'emittente o una cosiddetta "market information", quindi un'informazione relativa alle vicende di uno o più strumenti finanziari).

- **che se resa pubblica potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari;**

(ossia un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole – ossia un investitore-medio - utilizzerebbe come uno degli elementi sui quali fondare le proprie decisioni di investimento).

Si sottolinea, da ultimo, che affinché possa parlarsi di informazione privilegiata è necessario che tutte le caratteristiche sopra descritte siano compresenti, essendo sufficiente l'assenza di una sola delle stesse per privare l'informazione del suo carattere privilegiato.

### **9.3 Gli obblighi informativi**

Il recepimento della normativa comunitaria in materia di abusi di mercato ha apportato rilevanti innovazioni al sistema informativo previsto per le società quotate.

Il 29 novembre 2005, infatti, la Consob ha modificato il Regolamento Emittenti dettando nuove regole riguardanti:

- **la comunicazione al pubblico delle informazioni relative ad operazioni su strumenti finanziari compiute da “persone rilevanti”<sup>6</sup>.** Si riassumono di seguito gli obblighi informativi previsti a carico dei seguenti soggetti:
  - emittenti quotati e soggetti che li controllano;
  - componenti degli organi di amministrazione e controllo;
  - dirigenti;
  - soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'art. 120 TUF (vale a dire, da un lato, coloro che detengono più del due per cento del capitale di una società con azioni quotate e, dall'altro, società quotate che detengono più del dieci per cento del capitale di una società con azioni non quotate);

---

<sup>6</sup> Per persone rilevanti intendendosi: i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di Stellantis N.V. e delle **società controllate rilevanti** e le persone che, in virtù dell'incarico ricoperto in Stellantis N.V. o nelle **società controllate rilevanti**, svolgono funzioni di direzione o siano dirigenti o soggetti che dispongano in ambito aziendale del potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future di Stellantis N.V. e delle **società controllate rilevanti** ed abbiano accesso ad informazioni privilegiate. Sono "società controllate rilevanti" quelle il cui valore contabile della partecipazione rappresenti più del 50% dell'attivo patrimoniale della quotata, come risultante dall'ultimo bilancio approvato.

- soggetti che partecipano ad un patto previsto dall'art. 122 TUF (vale a dire ad un patto parasociale avente per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano);
- la nuova disciplina relativa alle comunicazione al pubblico delle informazioni relative ad operazioni su strumenti finanziari compiute da persone rilevanti prevede che:
  - i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione in un emittente quotato o in una società controllata rilevante, i dirigenti dell'emittente, o di una società controllata rilevante, che hanno regolare accesso alle Informazioni Privilegiate di cui all'art. 181 TUF e detengono il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente quotato, devono comunicare alla Consob e all'emittente quotato le operazioni sulle azioni e sugli strumenti finanziari collegati, compiute da loro stessi (e dalle persone strettamente legate<sup>7</sup>) entro 5 giorni di mercato aperto a partire dalla data in cui l'operazione è stata effettuata. L'emittente quotato sarà tenuto, quindi, a comunicare, entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento, le informazioni al pubblico (art. 152–*octies* comma 1, 2,3, Regolamento emittenti);
  - i soggetti che detengono almeno il 10 per cento del capitale avente diritto di voto dell'emittente quotato devono comunicare eventuali operazioni rilevanti ai sensi delle disposizioni in tema di *internal dealing* alla Consob e quindi comunicare le informazioni al pubblico entro 15 giorni dalla loro effettuazione. Essi possono, tuttavia, delegare l'emittente alla pubblicazione dell'informazione ma debbono in tal caso effettuare la comunicazione all'emittente e alla Consob entro 5 giorni.

Il Regolamento Emittenti estende gli obblighi suddetti alle operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni o di strumenti finanziari collegati alle azioni (art. 152–*septies* comma 2).

Sono esenti dall'obbligo di comunicazione le seguenti operazioni effettuate da soggetti rilevanti e persone strettamente collegate:

- operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i cinquemila euro entro la fine dell'anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;

---

<sup>7</sup> Per “persone strettamente legate ai soggetti rilevanti” si intendono:

- il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei soggetti rilevanti;
- le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un soggetto rilevante o una delle persone prima indicate sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
- le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un soggetto rilevante o da una delle persone indicate al punto primo;
- le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate al punto primo;
- i trust costituiti a beneficio di un soggetto rilevante o di una delle persone fisiche indicate al punto primo.

- operazioni che siano effettuate tra il soggetto rilevante e le persone ad esso strettamente legate;
- operazioni effettuate dallo stesso emittente quotato e da società da esso controllate.

#### **- le comunicazioni al pubblico di Informazioni Privilegiate**

La nuova disciplina relativa alle comunicazioni al pubblico di Informazioni Privilegiate prevede che:

- Gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 114 TUF a carico degli emittenti quotati e dei soggetti che li controllano (di seguito "i Soggetti Obbligati") concernenti le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente l'emittente e le sue controllate, sono ottemperati quando al verificarsi di un complesso di circostanze o di un evento "*sebbene ancora non formalizzati*", il pubblico sia stato informato senza indugio (art. 66 comma 1, Regolamento Emittenti).

La Consob ha precisato che la dizione "*non ancora formalizzati*" si riferisce a eventi o circostanze comunque già verificatesi, in relazione alle quali manca tuttavia la definitiva ufficializzazione.

La pubblicazione di tali informazioni deve avvenire mediante invio di un comunicato alla società di gestione del mercato, che lo metterà a disposizione del pubblico, e ad almeno due agenzie di stampa nonché alla Consob (art. 66 comma 2, Regolamento Emittenti).

L'emittente dovrà, inoltre, pubblicare il comunicato sul proprio sito Internet, ove disponibile, e conservarlo sul medesimo per almeno due anni (art. 66 comma 3, Regolamento Emittenti).

- Gli emittenti quotati impartiscono le disposizioni occorrenti affinché le società controllate forniscano tutte le notizie necessarie per adempiere gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge. Le controllate trasmettono tempestivamente le notizie richieste.
- Le Informazioni Privilegiate e il *marketing* delle attività dei Soggetti Obbligati non devono essere combinate tra di loro in modo da risultare fuorvianti (art. 66 comma 6, lett. b), Regolamento Emittenti). La Consob ha precisato che il termine *marketing*, peraltro riprodotto testualmente dalla direttiva di 2 livello, include, nella fattispecie considerata, qualsiasi tipologia di attività promozionale.
- I Soggetti Obbligati devono dare integrale comunicazione al pubblico di quelle Informazioni Privilegiate che, intenzionalmente o meno, abbiano trasmesso nell'esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio, a terzi non soggetti ad alcun obbligo di riservatezza (art. 114 comma 4, TUF).

Inoltre, allorché, a seguito della diffusione di notizie concernenti la situazione patrimoniale, economica o finanziaria degli emittenti strumenti finanziari, od operazioni di finanza straordinaria relative a tali emittenti, il prezzo degli stessi strumenti dovesse variare rispetto all'ultimo prezzo del giorno precedente, i Soggetti Obbligati devono pubblicare con le modalità prescritte un comunicato circa la veridicità delle stesse notizie,

integrandone o correggendone il contenuto, al fine di ripristinare condizioni di parità informativa (art. 66 comma 8, Regolamento Emittenti).

- I Soggetti Obbligati hanno facoltà di ritardare la comunicazione di Informazioni Privilegiate al mercato al fine di non pregiudicare i loro interessi legittimi (art. 66-bis, Regolamento Emittenti, che trova la propria fonte normativa nel comma 3 dell'art. 114 TUF). Sono circostanze rilevanti che legittimano tale facoltà quelle in cui la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate può compromettere la realizzazione di un'operazione da parte dell'emittente stesso ovvero dar luogo a non compiute valutazioni da parte del pubblico.

La Consob identifica due fattispecie specifiche che rientrano senza dubbio tra tali circostanze rilevanti:

- l'una, consiste nell'ipotesi in cui vi siano delle negoziazioni in corso e vi sia il rischio che la comunicazione al pubblico possa comprometterne l'esito; ovvero la solidità finanziaria dell'emittente sia minacciata da un grave e imminente pericolo, anche se non rientrante nell'ambito delle disposizioni applicabili in materia di insolvenza, e la comunicazione al pubblico delle informazioni rischi di compromettere gravemente gli interessi degli azionisti esistenti o potenziali, pregiudicando la conclusione delle trattative miranti ad assicurare il risanamento finanziario a lungo termine dell'emittente;
- l'altra, riguarda il caso di decisioni adottate o contratti conclusi dall'organo amministrativo di un'emittente la cui efficacia sia subordinata all'approvazione di un altro organo dell'emittente, diverso dall'assemblea, qualora la struttura dell'emittente preveda la separazione tra i due organi; il ritardo può essere ammesso a condizione che la comunicazione al pubblico dell'informazione prima dell'approvazione combinata con il simultaneo annuncio che l'approvazione è ancora in corso, possa compromettere la corretta valutazione dell'informazione da parte del pubblico.
- I Soggetti Obbligati che si avvalgono del ritardo della comunicazione devono osservare le procedure necessarie e idonee a garantire la riservatezza delle informazioni e comunicare senza indugio le Informazioni Privilegiate nel momento in cui tale riservatezza dovesse venire meno (art. 66-bis comma 3, Regolamento Emittenti). Tali soggetti sono tenuti a comunicare senza indugio alla Consob il ritardo e le motivazioni (art. 66-bis comma 4, Regolamento Emittenti). A seguito di tale comunicazione ovvero avuta notizia in altro modo di un ritardo nella comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate, la Consob può obbligare i soggetti interessati a procedere alla comunicazione e in caso di inottemperanza provvedere a spese degli interessati.
- La Consob può, anche in via generale, richiedere ai Soggetti Obbligati, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti, nonché ai soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'art. 120 TUF (vale a dire, da un lato, coloro che detengono più del due per cento del capitale di una società con azioni quotate e, dall'altro, società quotate che detengono più del dieci per cento del capitale

di una società con azioni non quotate) o che partecipano a un patto previsto dall'art. 122 TUF (e cioè a un patto parasociale avente per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano) che siano resi pubblici, con le modalità da essa stabilite, notizie e documenti necessari per l'informazione al pubblico.

In caso di inottemperanza l'Autorità può provvedere direttamente a spese del soggetto inadempiente (art. 114 comma 5, TUF così come modificato dall'art. 14 Capo III della legge 28 dicembre 2005, n. 262).

#### **10. Le fattispecie dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies D.Lgs. 231/01 - D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008)**

L'art. 9 della Legge n. 123 del 3 agosto 2007 ha modificato il D. Lgs. 231/01 introducendo all'interno dello stesso il nuovo art. 25-septies che estende la responsabilità degli enti agli illeciti connessi alla violazione di norme di sicurezza e antinfortunistiche.

In attuazione dell'art 1 della Legge 123/07, è entrato in vigore il D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”.

Tale provvedimento è un Testo Unico di coordinamento ed armonizzazione di tutte le leggi vigenti in materia, con l'intenzione di dar vita ad uno strumento unitario di agevole utilizzo per tutti i soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza.

In particolare, il D.Lgs. 81/2008 provvede ad abrogare alcune importanti norme in materia di sicurezza, tra cui il D.Lgs. 626/94 (Attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro), il D.Lgs. 494/96 (Attuazione della direttiva comunitaria riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili), nonché in ultimo gli artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della Legge 123/2007.

L'art. 300 del D.Lgs. 81/2008 ha provveduto a sostituire la formulazione dell'art. 25-septies del predetto D.Lgs. 231/01, riferito ai reati di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 terzo comma (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del codice penale, commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup> «Art. 25-septies. - (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro)

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

La nuova formulazione ha ridefinito le sanzioni applicabili all'ente, graduandole in relazione al delitto ed alle circostanze aggravanti che possono incorrere nella sua commissione.

- ***Omicidio colposo (art. 589 c.p.)***

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa la morte di altro soggetto.

Tuttavia, la fattispecie delittuosa inserita nel D. Lgs. 231/01 riguarda unicamente le ipotesi in cui l'evento-morte sia stato determinato non già da colpa di tipo generico, e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza, bensì da colpa specifica, consistente nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

In relazione al delitto in oggetto, il nuovo art. 25-*septies* del D.Lgs. 231/01 ha previsto a carico dell'ente la sanzione pecuniaria di mille quote e la sanzione interdittiva da tre mesi a un anno, ma solo ove questo sia commesso con violazione dell'art. 55, comma 2 del Testo Unico, quando cioè le condotte criminose sono commesse nell'ambito di alcuni specifiche tipologie di aziende (i.e. le aziende industriali con più di 200 dipendenti o quelle nelle quali i lavoratori vengono esposti a rischi biologici, amianto, ecc.).

Qualora invece lo stesso delitto sia commesso semplicemente con violazione delle norme antinfortunistiche, si applica una sanzione pecuniaria da 250 a 500 quote, mentre nel caso di condanna per tale delitto si applica una sanzione interdittiva da tre mesi a un anno.

- ***Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c. 3 c.p.)***

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata grave nei seguenti casi:

"1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo".

Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva:

- "una malattia certamente o probabilmente insanabile;

---

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote.

Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi».

- *la perdita di un senso;*
- *la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella".*

Qualora il delitto in oggetto sia commesso con violazione delle norme antinfortunistiche, si applica all'ente una sanzione pecuniaria non superiore a 250 quote e, nel caso di condanna per tale delitto, si applica una sanzione interdittiva per un massimo di sei mesi.

In ogni caso l'art. 5 del D.Lgs. 231/01 esige che i reati siano stati commessi nell'interesse dell'ente o a suo vantaggio.

Il D.Lgs. 81/2008 prevede inoltre all'art. 30 che, al fine di scongiurare la responsabilità amministrativa dell'ente, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 debba essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando che vi sia il rispetto di specifici obblighi giuridici, e precisamente relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad impianti, luoghi ed attrezzature di lavoro;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa (i.e. primo soccorso, gestione appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza);
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori, nonché della sorveglianza sanitaria;
- alle attività di vigilanza, con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

**11. Le fattispecie dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio e i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (artt. 25-octies e 25-octies 1 D.Lgs. 231/01 - D. Lgs. 231/2007)**

Il D.Lgs. 231/2007 detto anche "Decreto Antiriciclaggio" (che ha recepito la direttiva 2005/60/CE per la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché la direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di attuazione), ha inserito nel corpus del D. Lgs. 231/01 il nuovo art. 25-octies, il quale estende la responsabilità delle persone giuridiche anche ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p.) anche se commessi a livello nazionale.

Già la Legge 146/2006 (commi 5 e 6 dell'articolo 10, adesso abrogati dal Decreto Antiriciclaggio) aveva previsto la responsabilità degli enti per i soli reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, e solo qualora gli stessi fossero stati commessi a livello transnazionale.

I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita sono considerati tali anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo.

La finalità del Decreto 231/2007 consiste quindi nella protezione del sistema finanziario dal suo utilizzo ai fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ed è rivolto ad una platea di soggetti che comprende, oltre a banche ed intermediari finanziari, anche tutti quegli operatori che svolgono attività quali custodia e trasporto di denaro contante, titoli, agenzie di affari in mediazione immobiliare, ecc.,(i cd. "operatori non finanziari").

L'art. 25-octies è stato modificato dalla Legge n. 186 del 15 dicembre 2014, recante "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio", che ha introdotto il reato di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

Il D.Lgs. 184/2021 ha aggiunto l'art. 25-octies.1 nel D.Lgs. 231/01 "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti".

**- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 648-bis e 648-ter è punito con la reclusione da due a sei anni.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

**- Ricettazione (art. 648 c.p.)**

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

#### **- *Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)***

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

#### **- *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)***

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

**- *Autoriciclaggio (art. 648-ter. 1 c.p.)***

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416.bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

**- *Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)***

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del

prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

***-Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)***

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

***-Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)***

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altri danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti (3).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.

### ***Altre fattispecie***

Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecunaria sino a 500 quote;
- b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecunaria da 300 a 800 quote.

### **12. I delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies D.Lgs. 231/01)**

La Legge 23 luglio 2009, n. 99, art.15, comma 7, ha introdotto i delitti in materia di violazione del diritto d'autore all'art. 25- *novies* del D.Lgs. 231/01.

Si descrivono di seguito le singole fattispecie contemplate dalla norma:

#### **- Art. 171, 1°comma, lettera a-bis) e 3° comma (L.633/1941)**

Salvo quanto previsto dall'articolo 171- *bis* e dall'articolo 171- *ter* è punito con la multa da € 51,00 a € 2.065,00 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a *bis*) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a € 516,00 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modifica dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

#### **- Art. 171- bis (L.633/1941)**

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati ai sensi della Legge n. 633/1941, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati ai sensi della Legge n. 633/1941 riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli

articoli 64-*quinquies* e 64-*sexies*, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-*bis* e 102-*ter*, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

- ***Art. 171- ter (L.633/1941)***

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, l'apposizione di contrassegno ai sensi della presente legge, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- f-*bis*) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-*quater* ovvero siano

principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l’elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell’autorità amministrativa o giurisdizionale;

- h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all’art. 102- *quinquies*, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;
- h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell’articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un’opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l’esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

- a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi;
- a-bis) in violazione dell’art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore, o parte di essa;
- b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
- c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

- a) l’applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
- b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
- c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l’esercizio dell’attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

- ***Art. 171-septies (L.633/1941)***

La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della Legge n. 633/1941.

- ***Art. 171 -octies (L.633/1941)***

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

**13. Delitto di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del D.Lgs. 231/01)**

La Legge 3 agosto 2009, n. 116 ha introdotto il delitto di “***Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria***” all’art. 25-decies del D.Lgs. 231/01.

Tale ipotesi delittuosa -già contemplata dal D.Lgs. 231/01 fra i reati transazionali (art.10, comma 9, L. 146/2006)- assume ora rilevanza anche in ambito nazionale.

- ***Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377- bis c.p.)***

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

**14. Le fattispecie dei reati ambientali (art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231/01)**

Il D.Lgs. n.121 del 7 luglio 2011, che recepisce la Direttiva 2008/99/CE e la Direttiva 2009/123/CE, dando seguito all'obbligo imposto dall'Unione Europea di incriminare comportamenti fortemente pericolosi per l'ambiente, ha introdotto l'art. 25 *undecies* del D.Lgs. 231/01.

Le fattispecie di reato richiamate nell'art. 25 *undecies* sono le seguenti.

## **REATI INTRODOTTI NEL CODICE PENALE**

### **- *Inquinamento ambientale (art. 452-bis.)***

E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;  
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.  
Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

### **- *Disastro ambientale (art. 452-quater.)***

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

### **- *Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452-quinquies.)***

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

### **- *Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-sexies)***

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
  - 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
- Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolinità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

**- *Circostanze aggravanti (Art. 452-octies.)***

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

**- *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)***

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al

reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

- ***Uccisione, distruzione, cattura, prelievo o detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)***

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

- ***Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)***

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

## **REATI PREVISTI DAL “T.U. DELL’AMBIENTE”**

- ***Sanzioni penali (art. 137– commi 2,3,5,11,13 – D.Lgs. n. 152 / 2006, - T.U. dell’ambiente)***

### ***c. 2) Scarico senza autorizzazione o scarico di sostanze pericolose.***

Quando le condotte descritte al comma 1 (che sanzionano chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata) riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.

### ***c. 3) Scarico in violazione delle prescrizioni.***

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, o di cui all'articolo 29-quattuordecies, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

**c. 5) Scarico in violazione dei limiti tabellari.**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 6.000 euro a 120.000 euro.

**c. 11) Divieto di scarico su suolo sottosuolo e acque sotterranee.**

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

**c. 13) Scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili.**

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

- *Attività di gestione di rifiuti non autorizzata ( art. 256 – commi 1a, 1b, 3 primo e secondo periodo, 4 5, 6 primo periodo – D.Lgs. n. 152 / 2006- T.U. dell'ambiente)*

**c. 1 a, b) Gestione dei rifiuti senza autorizzazione.**

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

**c. 3) Realizzazione e gestione di discarica non autorizzata.**

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in

parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata una discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

**c. 5) *Divieto di miscelazione dei rifiuti.***

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

**c. 6) *Depositio di rifiuti sanitari.***

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 15.500 per i quantitativi non superiori a 200 litri o quantità equivalenti.

- *Bonifica dei siti (art. 257 – comma 1, 2 – D.Lgs. n. 152 / 2006- T.U. dell'ambiente)*

**c. 1) *Mancata bonifica dei siti.***

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 26.000 euro.

**c. 2) *Sostanze pericolose.***

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

- *Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 – comma 4 secondo periodo – D.Lgs. n. 152 /2006- T.U. dell'ambiente)*

**c. 4) *Trasporto dei rifiuti senza formulario.***

Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi effettua il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti.

- *Traffico illecito di rifiuti (art. 259 – comma 1 – D.Lgs. n. 152 / 2006- T.U. dell'ambiente)*

**c. 1) *Spedizione di rifiuti transfrontaliera, costituente traffico illecito.***

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da 1.550 euro a 26.000 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

- *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260<sup>9</sup> – commi 1 e 2 – D.Lgs. n. 152/ 2006- T.U. dell'ambiente)*

**c. 1) Gestione abusiva di rifiuti.**

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

**c. 2) Rifiuti ad alta radioattività.**

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

- *Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti Art. 260-bis<sup>10</sup> – commi 6, 7 secondo e terzo periodo, 8 – D.Lgs. n. 152 / 2006- T.U. dell'ambiente)*

**c. 6) False indicazioni nel certificato di tracciabilità dei rifiuti.**

Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

**c. 7) Trasporto di rifiuti pericolosi senza copia della scheda Sistri o con utilizzo di scheda con false indicazioni.**

Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale al trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

**c. 8) Trasporto di rifiuti con scheda Sistri fraudolentemente alterata.**

---

<sup>9</sup> Articolo abrogato dal D. Lgs. 21/2018 e sostituito dall'art. 452-quaterdecies

<sup>10</sup> Articolo interamente abrogato dall'art. 6 D.L. n. 135/2018 (come modificato dalla L. n. 12/2019)

Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

- ***Sanzioni (art. 279 – comma 5 – D.Lgs. n. 152 / 2006- T.U. dell'ambiente)***

**c. 5) Superamento dei limiti di emissione e superamento dei valori limite della qualità dell'aria.**

Nei confronti di chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla Parte Quinta, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

**REATI CONNESSI ALLA PROTEZIONE DI SPECIE ANIMALI E VEGETALI**

- ***Art. 1 – commi 1, 2 – Legge n. 150/1992***

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolinità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.

*- Art. 2 – commi 1, 2 –Legge n. 150/1992*

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno chiunque, in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a del regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'Allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

**- *Art. 3 bis – comma 1 –Legge n. 150/1992***

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed I), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

2.

**- *Art. 6 – comma 4 – Legge n. 150/1992<sup>11</sup>***

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 (secondo il quale “Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica”) è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.

**REATI CONNESSI ALLA TUTELA DELLO STRATO DI OZONO E DELL'AMBIENTE**

**- *Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 – comma 6 – Legge n. 549/1993)***

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

---

<sup>11</sup> Articolo abrogato dal D. Lgs. 135/2022.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste (1).
4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.
5. Le imprese che intendono cessare la produzione e la utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'art. 10, con priorità correlata all'antropo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

## **REATI CONNESSI ALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DA NAVI**

### **- *Inquinamento doloso (art. 8 del D.Lgs. n. 202/2007)***

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 (il quale recita "Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze") sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

- ***Inquinamento colposo (art. 9 del D.Lgs. n. 202/2007)***

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4 (il quale recita "Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze") sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da 6 mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

***Sanzioni a carico dell'Ente ex D.Lgs. n. 121/2011***

La sanzione pecuniaria è prevista in relazione a tutte le ipotesi per le quali si configura la responsabilità a carico dell'ente. Il legislatore delegato, in relazione alla commissione dei reati previsti dal D. Lgs. n. 152/2006, dalla Legge n. 150/1992, dalla Legge n. 549/1993, al D. Lgs. n. 202/2007, ha previsto tre classi di gravità come di seguito dettagliato:

- sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote per i reati sanzionati con la reclusione fino a due anni o con la pena dell'arresto fino a due anni;
- sanzione pecuniaria fino a 250 quote per i reati sanzionati con l'ammenda o con la pena dell'arresto fino ad un anno ovvero dell'arresto fino a due anni (congiunta all'ammenda);
- sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote per i reati sanzionati con la reclusione fino a tre anni o con la pena dell'arresto fino a tre anni.

Tale schema fa eccezione per il reato di cui all'art. 260 comma 1 l. 152/06 (T.U. dell'ambiente) per il quale il regime sanzionatorio più severo è riservato, come di seguito descritto, alle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti:

- sanzioni pecuniarie da 300 a 500 quote.

L'applicazione delle sanzioni interdittive – ex art. 9 c. 2 d.lgs. 231/01 - a carico della persona giuridica è prevista esclusivamente nei seguenti casi:

- 1) art. 137, commi 2, 5 secondo periodo, e 11 D.Lgs. n. 152/2006;

- 2) art. 256, comma 3, secondo periodo, D.Lgs. n. 152/2006;
- 3) art. 260 commi 1 e 2 D.Lgs. n. 152/2006;
- 4) art. 8, commi 1 e 2 D.Lgs. n. 202/2007;
- 5) art. 9, comma 2 D.Lgs. n. 202/2007.

Solo in tali ipotesi, dunque, sarà possibile applicare alla persona giuridica le medesime sanzioni in via cautelare ai sensi degli artt. 45 e ss. del d.lgs. n. 231/01.

L'applicazione della sanzione più grave tra quelle previste dal d.lgs. n. 231/01, cioè quella dell'interdizione definitiva dall'esercizio dall'attività di cui all'art. 16 c. 3, è stata prevista nei casi in cui la persona giuridica o una sua attività organizzativa vengano stabilmente utilizzate allo scopo unico o prevalente di consentire od agevolare la commissione dei reati di associazione finalizzata al traffico illecito di rifiuti (art. 260 d.lgs. n. 152/2006 commi 1 e 2).

## **15. Delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del D.Lgs. n. 231/01)**

Il D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, art.2, ha introdotto il delitto di “*Impiego di cittadini di paesi esteri il cui soggiorno è irregolare*” all'art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/01, che prevede per tale reato l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

Tale ipotesi delittuosa è disciplinata dall'art. 22, comma 12 bis, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero):

### **- “*Impiego di cittadini di paesi esteri il cui soggiorno è irregolare***

Le pene per il fatto previsto dal comma 12 dell'art. 22 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - secondo cui “*Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato*” - sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

La legge 17 ottobre 2017, n. 161, art.30, comma 4 ha introdotto all'art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/01 i delitti di cui all' art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998 (“**Disposizioni contro le immigrazioni clandestine**”) che prevedono per tali reati l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote.

Il terzo comma dell'art. 12 prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

Il comma 3 *bis* prevede che se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

Il successivo comma 3 *ter* sancisce che la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trame profitto, anche indiretto.

L'art. 12, comma 5, D. Lgs. n. 286/1998 prevede che fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

## **16. Delitti di razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies* del D.Lgs. n. 231/01)**

La legge 20 novembre 2017, n. 167, art. 2 ha introdotto i delitti di razzismo e xenofobia all'art. 25-*terdecies* del D.Lgs. 231/01 (successivamente modificato dal D.Lgs. n. 21/2018)

che prevedono per tali reati l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote.

Tali ipotesi delittuose sono disciplinate dall'art. 3<sup>12</sup>, comma 3-bis della Legge 654/1975 (Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale):

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

### **Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 604-bis c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

- a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

---

<sup>12</sup> Articolo abrogato dal D. Lgs. 21/2018 e sostituito dall'art. 604-bis c.p.

**17. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25- *quaterdecies* del D.Lgs. 231/01)**

L'articolo 5 della legge 3 maggio 2019, n. 39 ha introdotto, nel D.Lgs. 231/2001, l'art. 25 – *quaterdecies* che recita:

1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
  - a) per i delitti, la sanzione pecunaria fino a cinquecento quote;
  - b) per le contravvenzioni, la sanzione pecunaria fino a duecentosessanta quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

**Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)**

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2 la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.

**Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. 401/1989)**

1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venga sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di

diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 9043.

*4-bis.* Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero.

*4-ter.* Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

*4-quater.* L'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.

## **18. Reati tributari (Art. 25 – *quinquiesdecies* del D.Lgs. 231/01)**

In data 25 dicembre 2019 è entrata in vigore la L. 19 dicembre 2019, n. 157, che ha convertito, con modifiche, il Decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 ed ha introdotto, nel

D.Lgs. 231/01, l'art. 25-*quinquiesdecies*, successivamente modificato dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n.75 che recita:

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
  - a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
  - b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-*bis*, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
  - c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
  - d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
  - e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-*bis*, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
  - f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
  - g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
- 1-*bis*. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
  - a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
  - b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattro- cento quote;
  - c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-*quater*, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-*bis*, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-*bis* e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

**Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)**

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
- 2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

**Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)**

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:
  - a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
  - b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

**Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)**

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

#### **Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

#### **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)**

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altri beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi finti per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

#### **Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000)**

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

*1-bis.* Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

*1-ter.* Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

#### **Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000)**

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

*1-bis.* È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

#### **Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)**

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

2-bis. La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.

### **19. Reati di contrabbando (Art. 25 – *sexiesdecies* del D.Lgs. 231/01)**

Il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 ha introdotto l'art. 25-*sexiesdecies*, il quale è stato oggetto di modifica dall'art. 4 comma 1 D. Lgs. n. 141/2024, che recita:

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) e, nel solo caso previsto dal comma 2, anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b).

### **Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D.Lgs. n. 141/2024)**

1. È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti, chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale:
  - a) introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali;
  - b) fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali.
2. La sanzione di cui al comma 1 si applica a colui che detiene merci non unionali, quando ricorrono le circostanze previste nell'articolo 19, comma 2.

### **Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D.Lgs. n. 141/2024)**

Chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione.

**Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D.Lgs. n. 141/2024)**

1. È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti il comandante di aeromobili o il capitano di navi che:

- a) sbarca, imbarca o trasborda, nel territorio dello Stato, merce non unionale omettendo di presentarla al più vicino ufficio dell'Agenzia;
- b) al momento della partenza non ha a bordo merci non unionali o in esportazione con restituzione di diritti, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto, la dichiarazione sommaria e gli altri documenti doganali;
- c) trasporta merci non unionali nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, della dichiarazione sommaria e degli altri documenti doganali quando sono prescritti.

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica altresì al:

- a) capitano della nave che, in violazione del divieto di cui all'articolo 60, trasportando merci non unionali, rasenta le sponde nazionali o getta l'ancora, sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio dello Stato in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse;
- b) comandante dell'aeromobile che, trasportando merci non unionali, atterra fuori di un aeroporto doganale e omette di denunciare l'atterraggio, entro il giorno lavorativo successivo, alle autorità indicate all'articolo 65. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

**Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D.Lgs. n. 141/2024)**

Chiunque attribuisce, in tutto o in parte, a merci non unionali, importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi, una destinazione o un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.

**Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D.Lgs. n. 141/2024)**

Chiunque usa mezzi fraudolenti, allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dell'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere.

**Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D.Lgs. n. 141/2024)**

Chiunque, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.

**Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D.Lgs. n. 141/2024)**

1. Chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, come definiti dall'articolo 39-*quinquies* del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrono le circostanze aggravanti di cui all'articolo 85, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000.

3. Se i quantitativi di tabacchi lavorati di contrabbando risultano:

a) non superiori a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 500;

b) superiori a 200 e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 1.000.

**Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D.Lgs. n. 141/2024)**

1. Se i fatti previsti dall'articolo 84 sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 84, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, l'autore fa uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;

b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

- d) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee a ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;
- e) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi a oggetto il delitto di contrabbando.

**Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.Lgs. n. 141/2024)**

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 84 ovvero dall'articolo 40-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies di cui al citato testo unico, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.
2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.
3. La pena è aumentata, se il numero degli associati è di dieci o più.
4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dall'articolo 85, comma 2, lettere d) o e), ovvero dall'articolo 40-ter, comma 2, lettere d) o e), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies del medesimo testo unico, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. Le pene previste dall'articolo 84 e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'autore che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

**Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87 D.Lgs. n. 141/2024)**

Agli effetti della pena, per tutti i delitti di cui al presente Capo il reato tentato è equiparato a quello consumato.

**Circostanze aggravanti nel contrabbando (art. 88 D.Lgs. n. 141/2024)**

1. Per i delitti previsti negli articoli da 78 a 83, è punito con la multa aumentata fino alla metà chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.
2. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:
  - a) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, l'autore è sorpreso a mano armata;
  - b) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, tre o più persone autrici di contrabbando sono sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
  - c) quando il fatto è connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
  - d) quando l'autore è un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;
  - e) quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è superiore a 100.000 euro.
3. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è maggiore di euro 50.000 e non superiore a euro 100.000.

**Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D.Lgs. n. 504/1995)**

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque:
  - a ) fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici;
  - b ) sottrae con qualsiasi mezzo gli prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa;
  - c ) destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate;
  - d ) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti;
  - e ) rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta;

f ) detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato;

g ) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate.

2. La multa è commisurata, per le violazioni di cui alle lettere a ) e d ) del comma 1, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione; e, per le violazioni di cui alla lettera e ), oltre che ai prodotti in corso di rigenerazione o complessivamente rigenerati, compresi quelli comunque esitati, anche ai prodotti denaturati rinvenuti sul luogo in cui è commessa la violazione.

3. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti soggetti ad accisa mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo, in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento. Si configura altresì come tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento, la circolazione dei prodotti di cui all'articolo 7-bis che avvenga, senza giustificato motivo, in assenza della preventiva emissione del codice di riscontro amministrativo di cui al medesimo articolo 7-bis o sulla base dei dati di cui al comma 3 del medesimo articolo 7-bis risultanti non veritieri o senza che sia stata eseguita, da parte dell'Ufficio dell'Agenzia, la validazione del predetto codice a causa della mancata presentazione dei prodotti presso il medesimo Ufficio.

4. Se la quantità di prodotti energetici è superiore a 10.000 chilogrammi la pena è della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa.

5. Se la quantità dei prodotti energetici, a eccezione del gas naturale, sottratti all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 1.000 chilogrammi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa.

6. Se la quantità di gas naturale sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 10.000 metri cubi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000.

#### **Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis D.Lgs. n. 504/1995)**

1. Fuori dai casi di cui all'articolo 84 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, chiunque sottrae, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa i tabacchi lavorati di cui al titolo I, capo III-bis, del presente testo unico è punito con la reclusione da due a cinque anni.

2. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato.
3. Quando le condotte di cui al comma 1 hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrono le circostanze aggravanti di cui all'articolo 40-ter, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 39-quinquies. La sanzione amministrativa, salvo quanto previsto dal comma 4, non può comunque essere inferiore a euro 5.000.
4. Se il quantitativo di tabacchi lavorati sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa risulta:
  - a) non superiore a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 500 euro;
  - b) superiore a 200 grammi convenzionali e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 1.000 euro.
5. Qualora il quantitativo di tabacchi lavorati sottratti, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa non sia determinato, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di euro 3.000 a un massimo di euro 30.000, tenuto conto delle modalità della condotta e della gravità del fatto.

#### **Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 D.Lgs. n. 504/1995)**

1. Chiunque fabbrica clandestinamente alcole o bevande alcoliche è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro. La multa è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione.
2. Per fabbricazione clandestina si intende quella eseguita in locali o con apparecchi non previamente denunciati o verificati, ovvero costruiti od alterati in modo che il prodotto possa essere sottratto all'accertamento. Le parti dell'apparecchio rilevanti ai fini della prova della fabbricazione clandestina di alcole sono la caldaia per la distillazione, il recipiente di raccolta delle flemme, lo scaldavino, il deflemmatore ed il refrigerante.
3. La fabbricazione clandestina è provata anche dalla sola presenza in uno stesso locale od in locali attigui di alcune delle materie prime occorrenti per la preparazione dei prodotti e degli apparecchi necessari per tale preparazione o di parte di essi, prima che la fabbrica e gli apparecchi siano stati denunciati all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e da esso verificati.
4. Nel caso in cui esistano i soli apparecchi o parte di essi non denunciati o verificati, senza la contemporanea presenza delle materie prime o di prodotti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro.

5. Chiunque costruisce, vende o comunque dà in uso un apparecchio di distillazione o parte di esso senza averlo preventivamente denunciato è punito con la sanzione di cui al comma 4.

**Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 D.Lgs. n. 504/1995)**

Quando tre o più persone si associano allo scopo di fabbricare clandestinamente alcole o bevande alcoliche, ciascuna di esse, per il solo fatto dell'associazione, è punita con la reclusione da tre mesi ad un anno.

**Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 D.Lgs. n. 504/1995)**

1. È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque:

a) sottrae con qualsiasi mezzo alcole o bevande alcoliche all'accertamento o al pagamento dell'accisa;

b) detiene alcole denaturato in condizioni diverse da quelle prescritte o lo destina ad usi diversi da quelli per i quali è stata concessa l'esenzione.

2. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti alcolici soggetti ad accisa, mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo, in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento.

3. L'esercente della fabbrica o del deposito nei quali è stata commessa la violazione di cui alla lettera b) del comma 1 è privato per due anni del beneficio dell'esenzione concessa.

4. Fuori dai casi previsti dal comma 1, lettera b), chiunque detiene l'alcole e i prodotti alcolici in condizioni diverse da quelle prescritte è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000.

**Circostanze aggravanti (art. 45 D.Lgs. n. 504/1995)**

1. Qualora i reati di cui agli articoli 40, 41 e 43 siano commessi con il mezzo della corruzione del personale dell'amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza, la pena è della reclusione da tre a cinque anni, oltre la multa.

2. Il personale dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza che concorre nei reati di cui al comma 1 è punito con la reclusione da quattro a sei anni, oltre la multa. L'applicazione della presente disposizione esclude quella dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383.

### **Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D.Lgs. n. 504/1995)**

1. È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, al fine di sottrarre prodotto all'accertamento:
  - a) contraffà, altera, rimuove, guasta o rende inservibili misuratori, sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificazione od altri congegni, impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia finanza;
  - b) fa uso di sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificazione o altre impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza contraffatti od alterati, ovvero senza autorizzazione.
2. Chiunque detiene, senza autorizzazione, congegni, sigilli, bolli o punzoni identici a quelli usati dall'amministrazione finanziaria o dalla Guardia di finanza, anche se contraffatti, è punito con la reclusione da uno a sei mesi. La pena è della reclusione da un mese ad un anno se il fatto è commesso da un fabbricante.
3. Il fabbricante che, senza essere concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, ne abbia agevolato la commissione omettendo di adottare le opportune cautele nella custodia dei misuratori e degli altri congegni ivi indicati è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro.
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, ove dal fatto sia conseguita un'evasione di imposta, resta salva l'applicabilità delle sanzioni di cui agli articoli 40 e 43.

### **20. Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25 - *septiesdecies* del D.Lgs. 231/01)**

La Legge n. 22 del 2022 ha introdotto l'art. 25- *septiesdecies* che prevede la responsabilità delle persone giuridiche per i seguenti reati:

#### **Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)**

Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

### **Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)**

Chiunque per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia a qualsiasi titolo il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario la pena è aumentata.

### **Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)**

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

### **Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)**

Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

### **Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)**

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

- 1) chiunque senza la prescritta autorizzazione aliena o immette sul mercato beni culturali;
- 2) chiunque essendovi tenuto non presenta nel termine di trenta giorni la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
- 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

### **Importazione illecita di beni culturali (art. 518-*decies* c.p.)**

Chiunque fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-*quater* 518-*quinquies* 518-*sexies* e 518-*septies* importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

### **Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-*undecies* c.p.)**

Chiunque trasferisce all'estero beni culturali cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

### **Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-*duodecies* c.p.)**

Chiunque distrugge disperde deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque fuori dei casi di cui al primo comma deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

### **Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)**

È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

- 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
- 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
- 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti; 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti. È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

### **21. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25 - duodecies del D.Lgs. 231/01)**

La Legge n. 22 del 2022 ha introdotto l'art. 25- *duodecies* che prevede la responsabilità delle persone giuridiche per i seguenti reati:

#### **Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)**

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

#### **Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)**

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

## **ALLEGATO B: Linee Guida di Riferimento**

Nella predisposizione del presente Modello, la Società si è ispirata alle Linee Guida di Confindustria che qui di seguito brevemente si riportano.

I punti fondamentali che le Linee Guida individuano nella costruzione dei Modelli possono essere così schematizzati:

- Individuazione delle **aree di rischio**, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione dei reati.
- Predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di apposite procedure.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:

- codice etico;
- sistema organizzativo;
- procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo e gestione;
- comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabili, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal Modello.
- Individuazione dei requisiti dell'organismo di vigilanza, riassumibili come segue:
  - autonomia e indipendenza;
  - professionalità;
  - continuità di azione;
  - onorabilità e assenza di conflitti di interesse.
- Caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza, (composizione, funzione, poteri,...) e relativi obblighi di informazione.

Per garantire la necessaria autonomia di iniziativa e l'indipendenza è indispensabile che all'Organismo di Vigilanza non siano attribuiti compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative, ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello.

Le Linee Guida consentono di optare per una composizione sia mono che plurisoggettiva. La scelta tra l'una o l'altra soluzione deve tenere conto delle finalità perseguitate dalla legge e, quindi, deve assicurare il profilo di effettività dei controlli in relazione alla dimensione ed alla complessità organizzativa dell'ente.

Nella composizione plurisoggettiva possono essere chiamati a far parte dell'Organismo di Vigilanza componenti interni ed esterni all'ente, purché ciascuno di essi abbia i requisiti di autonomia ed indipendenza di cui sopra. Al contrario, nel caso di composizione mista, non essendo esigibile dai componenti di provenienza interna una totale indipendenza dall'ente, le Linee Guida di Confindustria richiedono che il grado di indipendenza dell'organismo dovrà essere valutato nella sua globalità.

Con riferimento alle competenze giuridiche, considerato che la disciplina in argomento è in buona sostanza una disciplina penale e l'attività dell'Organismo di Vigilanza ha lo scopo di prevenire la realizzazione di reati, è essenziale la conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, che potrà essere assicurata all'Organismo di Vigilanza anche mediante l'utilizzo delle risorse aziendali, ovvero della consulenza esterna.

A questo riguardo, per quanto concerne le tematiche di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l'Organismo di Vigilanza dovrà avvalersi di tutte le risorse attivate per la gestione dei relativi aspetti (come detto, RSPP – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ASPP – Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, RLS – Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza, MC – Medico Competente, addetti primo soccorso, addetto emergenze in caso di incendio).

Possibilità, nell'ambito dei gruppi societari, di soluzioni organizzative che accentrino presso la Capogruppo le funzioni previste dal D.Lgs. 231/01, a condizione che:

- in ogni controllata sia istituito il proprio Organismo di Vigilanza (fatta salva la possibilità di attribuire questa funzione direttamente all'organo dirigente della controllata se di piccole dimensioni);
- sia possibile, per l'Organismo di Vigilanza istituito presso la controllata, avvalersi delle risorse allocate presso l'analogo organismo della Capogruppo;
- i dipendenti dell'Organismo di Vigilanza della Capogruppo, nell'effettuazione dei controlli presso altre società del Gruppo, assumano la veste di professionisti esterni che svolgono la loro attività nell'interesse della controllata, riportando direttamente all'Organismo di Vigilanza di quest'ultima.

Resta inteso che la scelta di non adeguare il Modello ad alcune indicazioni di cui alle Linee Guida, non inficia la validità dello stesso. Il singolo Modello, infatti, dovendo essere redatto con riferimento alla realtà concreta della società, ben può discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale

## **ALLEGATO C: Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza in tema di ambiente e salute e sicurezza**

Si elencano di seguito le informazioni da trasmettere obbligatoriamente all'Organismo di Vigilanza della Società, a cura del Responsabile della Struttura Environment e al Responsabile della Struttura Wellbeing, Health & Safety /RSPP, sia in occasione degli incontri periodici dell'Organismo di Vigilanza stesso, sia nel caso di particolari eventi.

Di seguito si elenca la documentazione in tema di ambiente e salute e sicurezza da presentare in occasione degli incontri periodici dell'Organismo di Vigilanza.

Per quanto attiene la **salute e sicurezza sui luoghi di lavoro**, l'Organismo di Vigilanza della Società deve essere informato in relazione a:

- statistica infortuni e malattie professionali;
- informazioni relative ad infortuni accaduti;
- situazione sorveglianza sanitaria;
- visite ispettive da parte di Enti Pubblici (INAIL, ASL, ecc.) (numero visite, motivazioni ed eventuali provvedimenti impartiti);
- eventuali aggiornamenti del documento di valutazione dei rischi (revisioni e/o aggiornamenti) e del piano di emergenza;
- pianificazione/esecuzione delle prove di evacuazione;
- aggiornamento relativo alla formazione obbligatoria;
- analisi delle risultanze di eventuali audit condotti da Audit & Compliance e stato avanzamento azioni correttive;
- aggiornamento dei procedimenti penali e civili;
- eventuali provvedimenti disciplinari.

Per quanto attiene la tutela dell'**ambiente**, l'Organismo di Vigilanza della Società deve essere informato in relazione a:

- certificazione ISO 14001:2015 : situazioni Audit annuali/triennali (ove applicabile);
- visite ispettive da parte di Enti Pubblici (ARPA, Province/Città Metropolitane/Regioni, ecc.) (numero visite, motivazioni e eventuali provvedimenti impartiti);
- analisi delle risultanze di eventuali audit condotti da Audit & Compliance e stato avanzamento azioni correttive;
- aggiornamento dei procedimenti penali e civili in materia;
- eventuali provvedimenti disciplinari;
- stato avanzamento attività di bonifica/messa in sicurezza (ove applicabile).

A seguito di eventi particolari, all'Organismo di Vigilanza devono essere tempestivamente segnalati:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati presupposti che possano coinvolgere la Società;
- infortuni gravi o gravissimi (infortunio che ha determinato una prima prognosi uguale o superiore ai 30 giorni, un ricovero ospedaliero, un indebolimento permanente di un senso o di un organo).